

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 febbraio 2019

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2018, n. 11.

Disposizioni coordinate in materia di cultura. (18R00389) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2018, n. 12.

Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche. (18R00390)..... Pag. 19

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2018, n. 11.

Registro regionale dei comuni con prodotti De.Co. (18R00377)..... Pag. 21

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2018, n. 12.

Modifiche agli articoli 41 e 42 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio). (18R00378)..... Pag. 23

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 2018, n. 13.

Debito fuori bilancio. (18R00339) Pag. 24

LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 2018, n. 14.

Rendiconto generale della Provincia Autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2017. (18R00340) Pag. 25

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. 12.

Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020. (18R00323) Pag. 30

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2018, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza). (18R00324)..... Pag. 33


REGIONE SICILIA

LEGGE 29 novembre 2018, n. 22.

Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di parcheggi di interscambio. (19R00004) Pag. 43

LEGGE 29 novembre 2018, n. 23.

Norme in materia di Enti di area vasta. (19R00005)..... Pag. 43





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2018, n. 11.

Disposizioni coordinate in materia di cultura.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 2 agosto 2018).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

PRINCIPI, FINALITÀ, OBIETTIVI, FUNZIONI

Art. 1.

Principi

1. La Regione riconosce e considera la cultura, in tutti i suoi aspetti, generi e manifestazioni, come valore essenziale e strumento fondamentale di crescita umana, di libera espressione, mezzo di promozione ed educazione sociale, di comunicazione, di insostituibile valore sociale e formativo, in particolare per le giovani generazioni, e quale fattore di sviluppo economico e sociale del territorio e delle comunità che lo abitano.

Art. 2.

Finalità

1. La Regione, in armonia con la normativa europea, con la Costituzione e lo statuto regionale, nel contesto dei rapporti con l'Unione europea, con lo Stato e con il sistema delle autonomie territoriali, orienta le proprie politiche ed azioni per favorire e sostenere:

a) l'accesso da parte di tutte le persone alle attività e ai beni culturali con pari opportunità di fruizione, rimuovendo le barriere fisiche e operando per ridurre gli ostacoli culturali, sociali ed economici alla partecipazione culturale;

b) i processi di integrazione sociale e culturale in atto nella società contemporanea attraverso i valori e gli strumenti propri della cultura, con particolare attenzione alla crescita culturale e sociale delle nuove generazioni, alla promozione degli scambi intergenerazionali e all'integrazione di nuovi cittadini e cittadine;

c) l'integrazione fra le politiche culturali e gli altri ambiti di intervento regionale, con particolare riferimento alla valorizzazione turistica, alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico regionale, allo sviluppo economico, alle attività produttive, al governo del territorio, alla salvaguardia e alla promozione dei paesaggi culturali del Piemonte, alla salute e al benessere degli individui e delle collettività, in considerazione del valore trasversale e multidimensionale della cultura;

d) la conservazione, lo studio, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Piemonte, anche di natura religiosa, ivi comprese le minoranze linguistiche storiche, le espressioni culturali di nuovi cittadini e cittadine e delle comunità di piemontesi residenti all'estero;

e) la diffusione e la formazione della cultura digitale e dell'innovazione;

f) la promozione e il sostegno di artisti e artiste, delle espressioni artistiche e delle forme di spettacolo anche nelle loro dimensioni innovative e di ricerca, favorendo l'attivazione di progetti di scambio e circuitazione di artisti, artiste e opere in Italia e all'estero;

g) la diffusione del libro e della promozione della lettura nei diversi supporti cartacei e digitali per tutte le fasce di utenza, sia in cooperazione con le biblioteche, incentivandone l'operare in forma di sistemi territoriali e con tutti i soggetti della filiera del libro, sia nell'ambito di specifiche iniziative;

h) il valore delle professionalità che operano nel campo della cultura, considerate come risorse sociali, economiche e occupazionali, nonché la tutela del lavoro e il rispetto dei contratti collettivi nazionali, la qualificazione e il rafforzamento del mondo professionale, dell'impresa e dell'imprenditorialità culturale nella produzione e nella gestione dei beni e delle attività culturali, coinvolgendo soggetti privati e forme innovative di partenariato pubblico-privato, utilizzando appieno strategie di reperimento di risorse;

i) il ruolo del volontariato, a supporto di operatrici e operatori professionali qualificati;

l) il dispiegarsi del pluralismo, incentivando e sostenendo la diffusione delle pratiche artistiche e culturali nella loro dimensione produttiva e creativa, valorizzando le figure professionali e di eccellenza;


m) la promozione della dimensione internazionale delle attività e del patrimonio culturale regionale, incentivando le occasioni di confronto e cooperazione sovranazionali;

n) il ruolo della cultura per la costruzione di un'immagine dinamica, aperta e contemporanea del Piemonte e della sua società.

2. La Regione riconosce la trasversalità della cultura e la necessità di coordinare politiche e strumenti di azione intersettoriali per favorirne gli effetti positivi sulle dinamiche di sviluppo sociale e individuale ed opera al fine di:

a) potenziare l'impatto economico e sociale di progetti complessi a guida culturale e ottimizzarne le ricadute in altri comparti;

b) concorrere al benessere individuale e collettivo;



c) contribuire al dialogo interculturale promuovendo dinamiche di inclusione;

d) concorrere allo sviluppo sostenibile dei territori e alla valorizzazione dei paesaggi culturali del Piemonte.

3. La Regione favorisce e sostiene l'accessibilità alla fruizione dei beni e delle attività culturali da parte delle persone affette da disabilità fisiche, sensoriali, cognitive e mentali.

Art. 3.

Obiettivi

1. Nell'ambito della definizione e dello sviluppo delle proprie politiche culturali, di programmazione e intervento, la Regione attribuisce particolare importanza al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) la costruzione di un'offerta diffusa, articolata e plurale sul territorio;

b) il coinvolgimento diretto di tutte le fasce di pubblico anche attraverso il raccordo strutturato con il mondo della scuola e della formazione e con specifico riguardo alle persone caratterizzate da diverse abilità, anche favorendo a tal fine la graduale diffusione di supporti e ausili tecnologici nei luoghi della cultura e la specifica crescita professionale di operatrici e operatori culturali;

c) l'esercizio di partenariati pubblico-privati, volti ad accrescere l'impatto delle risorse pubbliche attraverso l'attivazione di circuiti economici allargati e sostenibili;

d) la promozione di reti e sistemi finalizzati ad un'offerta di servizi di elevata qualità in grado di garantire efficacia ed efficienza di gestione;

e) il sostegno alle iniziative di nuovi soggetti operatori, in particolare giovani, per l'avvio di progetti innovativi sotto il profilo dei contenuti e delle modalità di gestione;

f) l'innalzamento dei livelli qualitativi dei servizi culturali attraverso la crescita dei soggetti operatori, delle istituzioni e delle professionalità anche tramite l'adozione di *standard* di qualità e di sistemi di accreditamento.

Art. 4.

Funzioni della Regione

1. La Regione programma, indirizza e sostiene le attività culturali e dello spettacolo, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, anche attraverso l'armonizzazione ed il coordinamento di risorse, programmi e progetti con i differenti livelli istituzionali, previa intesa o accordo. L'attività regionale tiene conto delle istanze emergenti dai territori ed è informata a criteri di sussidiarietà verticale e orizzontale e di trasparenza nell'utilizzo delle risorse.

2. La Regione in particolare:

a) definisce gli ambiti e le priorità di intervento in campo culturale in relazione al quadro finanziario pluriennale e gli strumenti specifici di intervento all'interno del programma triennale della cultura di cui all'art. 6;

b) coopera, nell'ottica di interventi ispirati al principio di sussidiarietà, con tutti i livelli istituzionali e con le università, previa intesa o accordi, nonché con i soggetti operatori del settore per il miglioramento e lo sviluppo del sistema culturale regionale, per la sua promozione e valorizzazione sia in ambito regionale, che nazionale e internazionale;

c) sostiene l'acquisizione di beni al patrimonio culturale;

d) attua propri progetti culturali, opera in regime di partecipazione in enti di promozione e valorizzazione culturale, favorisce la programmazione negoziata tramite il ricorso al convenzionamento e alla sottoscrizione di accordi, sostiene tramite contributo le iniziative culturali organizzate da enti terzi e ritenute coerenti con gli indirizzi generali di politica culturale anche tramite procedure selettive;

e) promuove l'applicazione di *standard* di qualità e di forme di accreditamento volte a elevare il livello delle prestazioni di servizio delle istituzioni e dei soggetti operatori nell'interesse dei diversi pubblici della cultura e dell'utenza;

f) opera per la realizzazione di sistemi, reti, centri servizi, che si qualificano come infrastrutture del territorio e delle sue espressioni culturali.

Art. 5.

Sistema delle autonomie territoriali

1. Gli enti appartenenti al sistema delle autonomie territoriali concorrono, nell'ambito delle loro attribuzioni, alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente legge.

2. Gli enti appartenenti al sistema delle autonomie territoriali esercitano le funzioni e i compiti nelle materie di cui alla presente legge nel contesto normativo della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»).

Capo II

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI INTERVENTO

Art. 6.

Programma triennale della cultura

1. Il programma triennale della cultura è lo strumento per la programmazione degli interventi della Regione in materia di beni e attività culturali.



2. Il programma triennale individua gli obiettivi, le priorità strategiche e le linee guida di intervento per l'organizzazione delle attività e la realizzazione delle iniziative previste nella presente legge e può essere aggiornato su base annuale con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della giunta regionale.

3. Il programma triennale è definito nel contesto degli atti di programmazione e pianificazione dello sviluppo regionale, nonché dei documenti regionali di programmazione economico-finanziaria e in particolare con i bilanci di previsione finanziari.

4. Il programma triennale contiene:

a) una relazione introduttiva sullo stato della cultura in Piemonte in relazione agli altri settori di programmazione, al contesto nazionale e internazionale;

b) le linee di intervento, gli obiettivi e le priorità relativi alla programmazione regionale;

c) le linee di indirizzo e le priorità per l'impiego delle risorse finanziarie da destinare ai diversi settori di intervento nell'ambito del fondo per la cultura di cui all'art. 46;

d) i criteri generali di valutazione di attività e iniziative;

e) la tipologia dei soggetti destinatari degli interventi in esso individuati e le corrispondenti modalità di accesso.

5. Il programma triennale è approvato dal Consiglio regionale con propria deliberazione, su proposta della giunta regionale, entro il 30 novembre dell'anno precedente al triennio di riferimento. Il programma resta comunque in vigore sino all'approvazione del documento relativo al nuovo triennio.

Art. 7.

Strumenti di intervento

1. Per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 e per la realizzazione degli interventi, delle attività e delle iniziative previste dalla presente legge, la Regione opera attraverso uno o più dei seguenti strumenti:

a) programmazione e realizzazione diretta;

b) programmazione e realizzazione in partenariato mediante il ricorso a:

1) intese istituzionali e accordi di programma con altre pubbliche amministrazioni;

2) partecipazione in enti di promozione e valorizzazione culturale;

3) convenzionamento e sottoscrizione di accordi con soggetti pubblici e privati sulla base dei requisiti e dei criteri indicati dal programma triennale della cultura;

4) promozione di reti e sistemi anche attraverso programmi territoriali o tematici della cultura, che prevedono la partecipazione di soggetti pubblici e privati;

5) promozione o adesione a iniziative e campagne di promozione che prevedono un attivo coinvolgimento e mobilitazione della cittadinanza su specifici temi e obiettivi di rilevante rilievo culturale e sociale;

c) sostegno, attraverso l'assegnazione di contributi a favore dell'ente terzo organizzatore e realizzatore, anche in forma di associazione di rappresentanza di categorie di soggetti culturali;

d) sostegno alle imprese culturali, attraverso l'assegnazione di contributi in conto capitale e di contributi in conto interessi, l'attivazione di fondi di garanzia, di fondi rotativi, di altri strumenti di ingegneria finanziaria.

2. Gli strumenti, di cui al comma 1, possono essere attivati su base annuale o pluriennale.

3. Gli strumenti, di cui al comma 1, lettere c) e d), sono attivati con procedure di evidenza pubblica, che consentono una valutazione oggettiva degli elementi di quantità e qualità di interventi, attività e iniziative.

4. La giunta regionale, con una o più deliberazioni:

a) individua le modalità per la gestione degli interventi di cui al Titolo II;

b) individua gli ambiti che necessitano di un'attività specialistica consultiva e di supporto tecnico alle strutture regionali e istituisce appositi comitati tecnici, di cui definisce la composizione, i compiti e le modalità operative; la partecipazione ai comitati tecnici è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese ai soggetti esperti esterni all'amministrazione regionale;

c) individua strumenti necessari per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi e l'impatto delle politiche culturali nel medio e lungo periodo, nonché per migliorarne gli strumenti attuativi;

d) individua gli ambiti e le modalità di ricorso al volontariato, garantendo la sua funzione di supporto e non sostitutiva rispetto alle professionalità riconosciute nei diversi ambiti di attività.

Art. 8.

Partecipazione

1. La giunta regionale, con propria deliberazione, al fine di garantire sistemi diffusi di partecipazione, istituisce uno o più tavoli della cultura, intesi come sede di consultazione e confronto territoriale o tematico, con i soggetti pubblici e privati, singoli, associati o loro rappresentanze, operanti nel comparto culturale. Tale deliberazione ne definisce l'ambito di competenza, la composizione, i compiti e le modalità operative, nonché di partecipazione alla redazione del programma triennale della cultura di cui all'art. 6. Nella composizione di ogni tavolo è garantita una rappresentanza della commissione consiliare competente. La partecipazione al tavolo o ai tavoli della cultura avviene senza oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9.

Soggetti destinatari degli interventi

1. I soggetti destinatari degli interventi, delle azioni e dei finanziamenti previsti dalla presente legge sono:

a) enti locali singoli o associati;

b) pubbliche amministrazioni;

c) istituzioni culturali e formative;



- d) enti e istituzioni religiose;
- e) associazioni e fondazioni pubbliche e private;
- f) altri enti che operano senza fine di lucro;
- g) piccole imprese, cooperative e soggetti del settore culturale, creativo e dello spettacolo che operano in Piemonte.

2. Il programma triennale della cultura, di cui all'art. 6, individua, per ciascun ambito di intervento, la tipologia dei soggetti destinatari.

Art. 10.

Sistemi informativi della cultura

1. La Regione:

a) promuove lo sviluppo, l'integrazione e la diffusione dei sistemi informativi e di comunicazione per la conoscenza, la descrizione, la gestione e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali;

b) favorisce la raccolta, la gestione, la condivisione, lo scambio e la pubblicazione di dati, documenti e risorse digitali, anche tramite l'adozione di *standard* e regole comuni;

c) promuove la partecipazione a reti informative culturali nazionali e internazionali, che possono consentire il sostegno delle diversificate modalità della produzione culturale, con particolare riguardo alla ricerca, all'innovazione e all'equa distribuzione fra i luoghi e le fasce di popolazione.

TITOLO II

BENI, ISTITUTI, LUOGHI DELLA CULTURA, LIBRO E LETTURA,
ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO

Capo I

BENI CULTURALI

Art. 11.

Beni culturali di interesse artistico, storico, archeologico

1. La Regione:

a) promuove e sostiene, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e nello spirito della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società firmata a Strasburgo il 27 febbraio 2013, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, la messa in sicurezza, il recupero, la salvaguardia, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali di interesse artistico, storico, religioso, archeologico nel loro contesto di paesaggio culturale e ne favorisce la manutenzione, l'utilizzo, l'accessibilità e la fruizione pubblica anche sulla base di specifici progetti;

b) favorisce lo sviluppo di sistemi integrati di intervento e di gestione dei beni e delle attività culturali, incluse iniziative per la riqualificazione di luoghi e spazi a essi dedicati.

2. La Regione valorizza inoltre:

a) i siti di archeologia industriale, ossia l'insieme dei beni immateriali e materiali presenti sul territorio regionale non più utilizzati per il processo produttivo e che rappresentano la storia del lavoro e della cultura industriale;

b) i siti minerari ed estrattivi dismessi;

c) i siti industriali, le fabbriche e le relative strutture di servizio e di pertinenza, le macchine e le attrezzature, le collezioni e le serie di oggetti riguardanti l'industria, i beni immobili e mobili che costituiscono testimonianza storica dell'industria.

3. Per il perseguimento delle finalità, di cui ai commi 1 e 2, la Regione può concludere accordi con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con altre regioni, enti pubblici locali e nazionali, organismi internazionali, università, istituti scolastici e di formazione ed enti privati che operano in ambito culturale.

Art. 12.

Valorizzazione della Sacra di San Michele

1. La Regione:

a) riconosce la Sacra di San Michele quale monumento simbolo del Piemonte per l'eccezionalità della sua storia secolare e della sua testimonianza spirituale, artistica e culturale che ne fanno, unitamente alla spettacolarità della sua collocazione, sintesi e vessillo del patrimonio culturale regionale;

b) promuove la conoscenza e la valorizzazione della Sacra di San Michele con iniziative proprie e con il sostegno di iniziative qualificate assunte da parte di altri soggetti, anche privati;

c) favorisce azioni volte al recupero ed al mantenimento delle strutture dell'edificio nonché alla realizzazione delle iniziative culturali che ne fanno centro di scambio ed integrazione delle culture regionali d'Europa, della spiritualità, della pace.


Art. 13.

Beni etnoantropologici e patrimonio culturale immateriale

1. La Regione promuove e sostiene la conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni etnoantropologici e del patrimonio culturale immateriale presente sul territorio, ivi comprese le espressioni culturali di nuovi cittadini e cittadine e delle comunità di piemontesi residenti all'estero, nonché i beni immateriali del patrimonio di archeologia industriale.

2. La conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni etnoantropologici e del patrimonio culturale immateriale hanno come finalità la promozione della partecipazione, dello scambio interculturale e dello sviluppo di processi di inclusione sociale, così come indicato all'art. 2, comma 2, lettera c).

3. Ai fini della presente legge, per patrimonio culturale immateriale si intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i saperi, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi che le comunità, i gruppi e, in alcuni casi,



gli individui riconoscono in quanto parte del proprio patrimonio culturale, in coerenza con la definizione contenuta nella convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ratificata dalla legge 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della conferenza generale dell'Unesco), con particolare riguardo a:

- a) tradizioni ed espressioni orali, compresa la storia orale, la narrativa e la toponomastica;
- b) consuetudini sociali, eventi rituali e festivi;
- c) saperi, pratiche, credenze relative al ciclo dell'anno e della vita, alla natura e all'universo;
- d) saperi e tecniche tradizionali relativi ad attività produttive proto-industriali, rurali, artigianali, commerciali ed alla cultura del lavoro, così come espressa nel corso della storia sociale ed economica regionale.

4. La Regione promuove inoltre la catalogazione e la costituzione di inventari del patrimonio immateriale e ne favorisce l'iscrizione nelle liste predisposte dall'Unesco.

Art. 14.

Beni culturali di interesse archivistico, bibliografico e documentale

1. La Regione:

a) sostiene le attività di conoscenza, conservazione e valorizzazione dei beni culturali archivistici, documentali e bibliografici di interesse culturale presenti sul territorio regionale attraverso il sostegno anche economico alla realizzazione di specifici progetti, al fine di promuovere e valorizzare la complessità e la ricchezza del patrimonio culturale piemontese;

b) provvede all'attuazione delle disposizioni normative relative al deposito legale finalizzate alla costituzione dell'archivio della produzione editoriale piemontese secondo le disposizioni, di cui alla legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico) e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico).

2. Ai sensi dell'art. 27 dello statuto regionale, la giunta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta apposito regolamento avente ad oggetto l'acquisto di beni librari, iconografici, artistici e documentari, antichi e di pregio.

Art. 15.

Rete regionale delle ville, dimore, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico

1. La Regione promuove e sostiene la valorizzazione, la conoscenza e la fruizione delle ville, delle dimore, dei complessi architettonici e paesaggistici, dei parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, aventi natura di bene culturale o paesaggistico e ambientale e dichiarati di

interesse culturale o pubblico ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, di proprietà di soggetti pubblici o privati, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, insistenti sul territorio regionale, anche tramite la costituzione in apposita rete regionale.

Capo II

ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA

Art. 16.

Musei

1. Ai fini della presente legge, si intende per museo l'istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che acquisisce e conserva le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente, compie ricerche su di esse, le comunica e le espone a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica, in coerenza con la definizione, adottata dall'*International Council of Museums* (ICOM) nella XXI Conferenza generale del 2007 in Vienna.

2. Le attività fondamentali del museo sono:

a) la gestione, la conservazione e la sicurezza delle collezioni, comprensive delle attività connesse alle acquisizioni e alle scelte di prestito e di circolazione delle opere;

b) l'aggiornamento dell'inventario e del catalogo delle proprie opere, il loro studio, il contributo all'inventario ed alla catalogazione dei beni culturali;

c) la formazione del sistema di offerta culturale, comprensivo di tutto ciò che contribuisce a qualificare l'esperienza della visita e il valore percepito dal pubblico, anche nel rispetto della funzione educativa;

d) la ricerca scientifica e il collegamento culturale, didattico e scientifico con le scuole, le università, gli istituti e le associazioni culturali di rilevanza regionale, nazionale e internazionale;


e) il contributo alle strategie di valorizzazione territoriale, di inclusione sociale e di sviluppo locale attraverso la messa a disposizione del proprio patrimonio di conoscenze artistiche, storiche e scientifiche a favore della società e dei gruppi di appartenenza.

Art. 17.

Funzioni della Regione in materia di musei

1. Al fine di promuovere la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale del Piemonte la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, ferme restando le prerogative di autonomia scientifica e gestionale dei singoli istituti, sostiene, indirizza e coordina l'istituzione e lo sviluppo dei musei, con particolare riguardo alle seguenti funzioni:

a) promuovere e sostenere la crescita qualitativa dell'offerta museale in Piemonte tramite l'innovazione gestionale, l'abbattimento delle barriere fisiche e culturali alla fruizione delle collezioni, l'innovazione nei sistemi di comunicazione con il pubblico e l'adozione di linguaggi mirati a favorire l'accessibilità culturale dei diversi gruppi di utenti;



b) promuovere azioni e collaborazioni al fine di favorire la fruizione, anche temporanea, dei beni culturali conservati nei depositi dei musei, garantendone la tutela, la conservazione e la sicurezza;

c) promuovere e sostenere la crescita e l'aggiornamento professionale del personale dei musei, anche attraverso progetti di scambio e di studio e *partnership* con soggetti, enti e realtà di rilevanza nazionale ed internazionale;

d) promuovere e sostenere le attività educative e didattiche nei musei;

e) promuovere e sostenere la catalogazione dei beni culturali posseduti dai musei e il loro contributo alla conoscenza e alla catalogazione dei beni diffusi sul territorio;

f) favorire azioni per l'integrazione tra musei e il potenziamento delle attività in rete, siano esse culturali o di valorizzazione del territorio, nonché il coordinamento tra le attività dei musei e le iniziative degli altri istituti culturali;

g) promuovere accordi di cooperazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati, per la migliore organizzazione dell'offerta museale e della fruizione del patrimonio culturale;

h) garantire la gestione dei musei di proprietà regionale o comunque da essa detenuti;

i) promuovere l'uso innovativo e coordinato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale;

l) promuovere e sostenere interventi di costruzione, ristrutturazione, risanamento, restauro, manutenzione straordinaria di sedi destinate ad ospitare musei; nonché interventi di allestimento ed innovazione tecnologica degli stessi;

m) promuovere e salvaguardare il patrimonio culturale custodito nei musei;

n) favorire il progressivo incremento dei beni culturali posseduti dai musei;

o) promuovere attività di studio e di ricerca, favorendone l'attivazione di progetti di scambio con le scuole, le università, gli istituti e le associazioni culturali di rilevanza regionale, nazionale e internazionale.

2. La Regione collabora, per quanto di competenza, alla creazione del Sistema museale nazionale, tenendo conto del sistema di *standard* di qualità nei musei piemontesi elaborati a livello regionale in conformità alla normativa statale, in particolare al decreto ministeriale 10 maggio 2001 (Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli *standard* di funzionamento e sviluppo dei musei) e al decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del sistema museale nazionale).

Art. 18.

Sistemi museali

1. La Regione favorisce la costituzione e lo sviluppo dei sistemi museali quali strumenti di cooperazione tra musei e per la valorizzazione delle relazioni tra musei e territorio, per la qualificazione dell'offerta di fruizione, per la promozione, per la dotazione di professionalità, per una più efficace collaborazione tra livello regionale e livello territoriale.

2. I sistemi museali possono essere territoriali se formati da istituti contigui geograficamente, accomunati da un vincolo amministrativo, o tematici se formati da istituti omogenei per materia o che comunque operano per la valorizzazione, la divulgazione, lo studio e la ricerca, condividendo una comune tematica.

3. I sistemi museali sono costituiti con apposita convenzione, che ne definisce obiettivi, funzionamento e modalità di finanziamento, tra soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro, associati nelle forme e modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 19.


Programmi Unesco

1. La Regione, in coerenza con la convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali ratificata con legge 19 febbraio 2007, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005), si adopera per integrare la cultura nelle proprie politiche di sviluppo, a tutti i livelli, al fine di creare condizioni propizie allo sviluppo sostenibile del territorio, nelle sue componenti culturali e paesaggistico-ambientali e di favorire in tale contesto gli aspetti legati alla creatività ed alla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali a beneficio delle generazioni presenti e future.

2. La Regione favorisce la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale dei siti regionali inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco, nelle reti delle riserve di biosfera MaB e *Global Geopark*, nonché negli altri elenchi istituiti ai sensi dei programmi Unesco.

3. La Regione, anche mediante l'espressione di indirizzi e linee strategiche e con il coinvolgimento di tutti i soggetti a vario titolo interessati, promuove lo sviluppo di attività multidisciplinari e favorisce il coordinamento e l'integrazione di progettualità e l'ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie. A tal fine adotta la programmazione delle azioni nell'ambito del programma triennale della cultura di cui all'art. 6.

4. Per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti commi e per il coordinamento dei soggetti, di cui al comma 2, l'amministrazione regionale opera attraverso il tavolo di lavoro Distretto piemontese Unesco, al fine di promuovere la visione integrata delle realtà Unesco in Piemonte, fornire contributi ed elaborare proposte per lo sviluppo delle azioni regionali nella materia di cui al presente articolo.



5. Per le candidature a nuovi riconoscimenti sul proprio territorio, la Regione svolge una funzione di indirizzo e sostegno verso i soggetti candidanti anche attraverso il tavolo di lavoro di cui al comma 4.

Art. 20.

Itinerari culturali

1. La Regione promuove itinerari a carattere culturale, turistico e naturalistico che si sviluppano intorno a temi di interesse storico, artistico o sociale e che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio dei territori interessati.

Art. 21.

Biblioteche

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, organizzazione e coordinamento in ordine alla promozione e allo sviluppo delle biblioteche pubbliche di ente locale o di interesse locale, dei sistemi bibliotecari e delle reti documentali e integrate.

2. Le biblioteche pubbliche di enti locali o di interesse locale sono istituti operanti nella comunità regionale al servizio della cittadinanza, il cui compito primario, in armonia con le linee del Manifesto Ifla-Unesco sulle biblioteche pubbliche del 1994, è offrire risorse e servizi con una varietà di mezzi di comunicazione per soddisfare le esigenze individuali e collettive di istruzione, informazione, sviluppo personale e svago. Esse operano, entro i limiti di competenza della Regione, per:

a) garantire alla totalità della cittadinanza l'accesso diffuso alle informazioni ed alla conoscenza;

b) garantire l'accesso gratuito ai servizi di base di consultazione, prestito e navigazione internet;

c) contribuire allo sviluppo culturale, all'educazione e alla formazione democratica, intellettuale e civile della cittadinanza;

d) stimolare e organizzare l'attività di formazione permanente e favorire l'attuazione del diritto allo studio;

e) promuovere la lettura in collaborazione coi diversi soggetti della filiera del libro;

f) provvedere all'acquisizione, alla catalogazione, alla gestione, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio documentale su qualunque supporto assicurandone la consultazione e il prestito a titolo gratuito;

g) favorire la conoscenza e l'uso delle tecnologie digitali in ambito bibliotecario;

h) garantire la tutela e il godimento pubblico del materiale bibliografico, dei documenti e degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del proprio patrimonio e incrementare tale patrimonio attraverso il reperimento e l'acquisizione di opere manoscritte o a stampa, nonché di documenti di interesse locale;

i) adottare iniziative per diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali;

l) organizzare spazi e attività adeguate a creare occasioni di incontro culturale e incentivare la coesione e l'inclusione sociale;

m) garantire l'accessibilità alle persone con particolari necessità fisiche o cognitive, dotandosi degli strumenti e delle tecnologie adeguate;

n) affidare la gestione dei servizi e delle attività della biblioteca, anche in forma associata e coordinata, a personale bibliotecario qualificato.

3. La Regione in particolare:

a) cura l'istituzione, il funzionamento e l'organizzazione bibliotecaria regionale al fine di garantire alla cittadinanza la più ampia e diffusa offerta e accesso alle risorse bibliografiche, documentali ed informative, comprese quelle prodotte o diffuse in ambito digitale;

b) promuove e sostiene lo sviluppo, l'ordinamento, la conservazione, la valorizzazione del materiale librario e documentale, cartaceo e digitale, delle singole biblioteche, incentivando forme di organizzazione e gestione dei servizi che ne favoriscono la fruizione da parte della cittadinanza;

c) promuove e sostiene l'acquisizione e il progressivo incremento del materiale librario e documentale delle singole biblioteche;

d) promuove e sostiene le attività di digitalizzazione del patrimonio documentale in possesso delle biblioteche, favorendone la valorizzazione e l'accesso;

e) promuove e sostiene le attività delle biblioteche, in merito all'inventariazione e alla catalogazione del patrimonio bibliografico e documentale ed il loro inserimento nelle reti e nei sistemi informativi regionali, nazionali e internazionali;

f) promuove la formazione e l'aggiornamento permanente del personale delle biblioteche;

g) promuove e sostiene interventi di costruzione, ristrutturazione, risanamento, restauro, manutenzione straordinaria di sedi destinate ad ospitare biblioteche, archivi e centri di documentazione, nonché interventi di allestimento ed innovazione tecnologica degli stessi;


h) promuove la salvaguardia del patrimonio culturale custodito nelle biblioteche, sia esso di natura bibliografica, archivistica, fotografica o iconografica, su supporto analogico e digitale;

i) programma, coordina e controlla la promozione e lo sviluppo dei sistemi bibliotecari e della rete documentale regionale mirata alla conservazione, alla valorizzazione, all'incremento e alla fruizione del patrimonio bibliografico, archivistico, documentale degli enti e degli istituti, al fine di realizzare un servizio integrato che consenta, tramite la condivisione delle risorse, di rispondere ai bisogni informativi dell'utenza;

l) cura la gestione e l'aggiornamento del catalogo bibliografico regionale al fine di favorire la diffusione dell'informazione catalogografica e bibliografica;

m) definisce, nell'ambito delle proprie competenze, i requisiti e gli obiettivi qualitativi per il funzionamento e l'accreditamento delle biblioteche di ente locale;

n) promuove la realizzazione di indagini di soddisfazione dell'utenza e di rilevamento dei nuovi bisogni.



Art. 22.

Reti e sistemi bibliotecari

1. La Regione promuove, sostiene e coordina le reti e i sistemi bibliotecari, incentiva la cooperazione interistituzionale e le forme associate di gestione dei servizi tra le biblioteche.

2. Le reti e i sistemi bibliotecari sono costituiti da biblioteche pubbliche o private, senza fine di lucro e aperte al pubblico, associate sulla base di appositi accordi o convenzioni che ne definiscono obiettivi e modalità organizzative.

3. In particolare le reti e i sistemi bibliotecari:

a) presiedono all'organizzazione e alla gestione dei servizi condivisi delle biblioteche aderenti;

b) provvedono al coordinamento degli interventi relativi alla conservazione, alla gestione, alla valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentale;

c) curano la formazione, la gestione e lo sviluppo dei cataloghi collettivi e dei relativi sistemi informativi, coordinandoli con progetti nazionali ed internazionali;

d) provvedono all'organizzazione ed alla gestione della circolazione dei libri e dei documenti cartacei e digitali;

e) curano la promozione e il coordinamento delle attività culturali correlate alle funzioni delle biblioteche aderenti;

f) assicurano all'utenza del sistema bibliotecario il servizio di lettura, di documentazione e di informazione e forniscono alle biblioteche aderenti la necessaria consulenza biblioteconomica;

g) curano e realizzano adeguati sistemi di rilevazione e monitoraggio quantitativo e qualitativo per favorire la conoscenza, la valutazione e la programmazione delle attività di rete.

4. Ai sensi dell'art. 27 dello statuto regionale, la giunta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta apposito regolamento avente ad oggetto:

a) la definizione degli *standard* di servizio delle biblioteche e delle professionalità dei relativi addetti, secondo la loro natura, dimensione, localizzazione e organizzazione, nonché la loro applicabilità anche in caso di esternalizzazione dei servizi;

b) i modelli organizzativi e gestionali dei sistemi bibliotecari e delle reti documentali e le relative modalità del sostegno economico regionale;

c) le modalità di relazione tra i sistemi bibliotecari, i sistemi archivistici, di cui all'art. 23, e i centri di documentazione di cui all'art. 24.

Art. 23.

Archivi e sistemi archivistici

1. La Regione:

a) promuove la conoscenza, la valorizzazione e la fruizione degli archivi storici degli enti locali o di interesse locale, nonché del patrimonio archivistico dei soggetti pubblici e privati, in quanto testimonianza ed espressione della cultura e della storia dei territori, delle comunità e delle persone;

b) promuove e sostiene interventi di salvaguardia, conservazione, descrizione, digitalizzazione, pubblicazione e valorizzazione dei fondi e beni archivistici, ivi compresi gli audiovisivi, le registrazioni sonore e le fotografie;

c) favorisce e sostiene la creazione e lo sviluppo di reti, sistemi e altre opportune forme di cooperazione sul territorio;

d) promuove forme di coordinamento fra archivi, istituti documentali, istituti di ricerca, scuole e altri luoghi della cultura in ambito regionale, nazionale e internazionale, mettendo anche a disposizione sistemi e strumenti digitali per la più ampia integrazione e diffusione della conoscenza del patrimonio piemontese;

e) rende disponibili luoghi e sistemi per la conservazione della conoscenza registrata nei vari e diversi supporti.


Art. 24.

Centri di documentazione

1. La Regione promuove la conoscenza e la valorizzazione dei centri di documentazione, operanti presso le istituzioni culturali o scientifiche pubbliche o private piemontesi.

2. I centri di documentazione curano la raccolta, la conservazione, l'inventariazione e la valorizzazione di testimonianze e materiali di ogni natura, relativi a tematiche, eventi, personalità, siti e ambiti territoriali, progetti ed interventi di interesse e competenza regionale, al fine di preservarne la memoria, rilevarne il valore, la ricaduta e l'impatto sulla società.

3. Al fine di rendere effettivamente fruibili e condivisibili i materiali dei centri di documentazione, mettendoli a disposizione della cittadinanza, di studenti, ricercatrici e ricercatori, anche con modalità e tecnologie digitali innovative, e favorirne la conoscenza per ragioni di ricerca o divulgazione, la Regione ne promuove l'adesione o la collaborazione con la rete documentale regionale, mettendo a disposizione le proprie competenze tecniche di coordinamento e i necessari supporti, reti integrate e strumenti tecnologici.



4. La Regione promuove altresì la costituzione e il mantenimento di appositi centri di documentazione che valorizzano le testimonianze e il materiale d'archivio relativi al secondo conflitto mondiale ed alla Resistenza in Piemonte, sviluppando forme di coordinamento con gli istituti storici della Resistenza del Piemonte regolati dalla legge regionale 22 aprile 1980, n. 28 (Concessione di contributi annui agli Istituti storici della Resistenza in Piemonte e all'Archivio nazionale cinematografico della Resistenza in Torino).

Art. 25.

Rete documentale integrata regionale e locale

1. La Regione favorisce la realizzazione della rete documentale regionale a cui afferiscono biblioteche, archivi, centri di documentazione e altri istituti documentali di titolarità pubblica o privata e comunque aperti al pubblico, al fine di realizzare un servizio integrato in modo da consentire, tramite la condivisione delle risorse, di rispondere ai bisogni informativi dell'utenza.

Art. 26.

Istituti culturali

1. La Regione, in attuazione dell'art. 7 dello statuto regionale, sostiene e valorizza il patrimonio culturale degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni che, con continuità e con elevato livello scientifico, operano in ambito regionale per la promozione di attività di studio e ricerca, di divulgazione formativa, educativa e culturale, attraverso l'erogazione di contributi ai soggetti inseriti nella tabella di cui al comma 2.

2. La giunta regionale, con propria deliberazione, approva la tabella degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale.

3. Ai fini dell'iscrizione nella tabella, sono richiesti i seguenti requisiti:

a) aver svolto servizi e attività di rilevante valore scientifico e culturale da almeno tre anni; per gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni derivanti da fusioni e accorpamenti, il requisito dei tre anni è posseduto da almeno uno dei soggetti;

b) provvedere alla conservazione e alla valorizzazione del proprio patrimonio e delle attrezzature idonee allo svolgimento della propria attività presso una sede adeguata;

c) possedere, conservare e valorizzare patrimoni bibliotecari o archivistici e documentali;

d) garantire una ampia utenza alle iniziative intraprese ed assicurare l'accessibilità pubblica al patrimonio posseduto e ai servizi culturali offerti.

4. La giunta regionale individua, con proprio provvedimento e acquisito il parere vincolante della competente commissione consiliare, i criteri e le modalità per la composizione della tabella e definisce le modalità di erogazione del sostegno economico in favore degli enti facenti parte della tabella.

5. La tabella ha validità triennale.

6. La struttura regionale competente, per la realizzazione del proprio programma di attività culturali, può, mediante specifico provvedimento, avvalersi dei servizi e della collaborazione degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni di rilievo regionale.

Capo III

PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA

Art. 27.

Promozione del libro e della lettura

1. La Regione riconosce il libro e la lettura quali strumenti fondamentali della crescita sociale e culturale della cittadinanza.

2. La Regione provvede a realizzare e a sostenere iniziative ed interventi finalizzati a promuovere la diffusione del libro e della lettura. In particolare:

a) promuove e sostiene iniziative rivolte a tutta la popolazione, con particolare riguardo alla prima infanzia, alle persone adolescenti e giovani;

b) promuove e sostiene iniziative per favorire l'accesso al libro e l'esercizio della lettura alle persone con difficoltà o disabilità sensoriali o cognitive;

c) promuove e sostiene iniziative, anche tramite accordi interistituzionali, in contesti particolari quali gli istituti di pena, gli ospedali, gli istituti per persone anziane, i centri di accoglienza ed altri luoghi analoghi;

d) favorisce iniziative in contesti sociali e territoriali particolarmente disagiati;

e) incoraggia la diffusione del libro e della lettura anche nelle nuove forme di produzione e commercializzazione legate ai supporti e alle tecnologie digitali;

f) promuove l'espressione della bibliodiversità, attraverso la diversificazione della produzione editoriale messa a disposizione dei lettori e delle lettrici dalle librerie e dalle imprese editoriali indipendenti piemontesi;


g) promuove lo sviluppo delle librerie e ne favorisce la diffusione sul territorio piemontese, valorizzandone la qualità e l'eccellenza;

h) favorisce la collaborazione e l'integrazione tra i diversi soggetti della filiera del libro con particolare riferimento alle imprese editoriali e di distribuzione, alle librerie, alle biblioteche, alle scuole e ai soggetti organizzatori di eventi promozionali;

i) riconosce le biblioteche pubbliche come luoghi deputati alla diffusione della conoscenza e alla promozione del libro e della lettura.

3. Nell'ambito delle funzioni sopra elencate, la Regione:

a) favorisce il sostegno, lo sviluppo e la realizzazione di progetti di promozione del libro e della lettura realizzati dagli enti locali, dalle scuole, dagli istituti e dalle associazioni culturali e dai soggetti coinvolti nella filiera del libro;



b) progetta e realizza iniziative e progetti propri di promozione del libro e della lettura, anche in collaborazione con enti locali, associazioni, fondazioni, imprese editoriali, librerie o altri soggetti che operano in ambito culturale;

c) favorisce la creazione di tavoli di progetto interistituzionali, aperti anche alle realtà associative e imprenditoriali private;

d) promuove, di concerto con altre realtà locali, l'attivazione di strumenti e progetti intersettoriali finalizzati alla promozione della lettura anche nell'ambito sanitario, dell'istruzione e della coesione sociale;

e) sostiene, organizza o partecipa direttamente a fiere, saloni, mostre mercato del libro in Italia e all'estero, *festival* letterari di interesse regionali e nazionale come il salone internazionale del libro di Torino;

f) provvede a realizzare campagne di comunicazione, anche con il coinvolgimento delle testate giornalistiche, delle radio e delle televisioni locali;

g) concorre allo sviluppo di iniziative ed eventi volti alla diffusione della produzione libraria regionale e della promozione della lettura attraverso la rete dei servizi delle biblioteche di pubblica lettura e nelle scuole, anche attraverso l'organizzazione di incontri tra imprese editoriali, autori, autrici e operatori culturali;

h) cura e sostiene, anche in collaborazione con altri soggetti, la realizzazione di ricerche e indagini aventi ad oggetto le pratiche della lettura e della produzione editoriale.

Art. 28.

Imprese editoriali e librerie

1. La Regione:

a) sostiene, promuove e valorizza sul proprio territorio lo sviluppo della piccola imprenditoria editoriale indipendente e delle imprese che contribuiscono alla diffusione e alla promozione del libro, quale componente del patrimonio culturale e linguistico piemontese, riconoscendo e sostenendo le forme associative delle stesse; a tal fine sostiene le piccole imprese editoriali per incrementarne la competitività e lo sviluppo a livello regionale, nazionale e internazionale, nonché per incentivare la produzione, la diffusione e la commercializzazione delle opere editoriali piemontesi;

b) sostiene le librerie indipendenti quali elementi del sistema di produzione e diffusione del libro e della lettura.

2. Ai fini del presente articolo si intendono per:

a) *impresa editoriale*: soggetto iscritto nel registro delle imprese della Regione non appartenente ad un grande gruppo editoriale e la cui sede legale e produttiva sia ubicata in un comune del Piemonte, che abbia come oggetto prevalente della propria attività la progettazione e la pubblicazione di libri, con una produzione annuale di almeno cinque titoli;

b) *libreria indipendente*: impresa commerciale non appartenente a grandi catene, che si occupa prevalentemente di vendere e promuovere libri.

Art. 29.

Strumenti di intervento

1. Per il perseguimento delle finalità, di cui all'art. 28, a favore delle imprese editoriali piemontesi, la Regione:

a) incentiva la diffusione capillare delle opere delle imprese editoriali piemontesi, al fine di promuoverne la visibilità e la vendita anche in collaborazione con librerie, imprese culturali, enti locali, biblioteche, scuole, istituzioni, associazioni, associazioni *no profit*, fondazioni, società cooperative, associazioni di imprese editoriali o librerie;

b) sostiene la progettazione e il consolidamento di appuntamenti fieristici ricorrenti nel territorio, dedicati alla produzione editoriale della piccola editoria regionale, anche attraverso l'organizzazione di incontri fra imprese editoriali, autori e autrici, librerie e operatori culturali;

c) favorisce la distribuzione al di fuori del territorio regionale delle opere edite in Piemonte, la traduzione in lingua straniera di testi pubblicati dalle imprese editoriali piemontesi e la partecipazione delle stesse a manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale;

d) sostiene, attraverso l'erogazione di contributi, le attività, svolte direttamente dalle imprese editoriali piemontesi per la realizzazione e la diffusione dei prodotti editoriali;

e) promuove accordi, convenzioni ed altre intese tra soggetti pubblici e privati per il sostegno di iniziative qualificate ad individuare nuove sedi o canali alternativi di promozione e commercializzazione diretta di opere edite in Piemonte.

2. La Regione può altresì erogare contributi a sostegno delle attività di librerie indipendenti, incentivandone e favorendone lo sviluppo anche in ambiti territoriali svantaggiati.

3. La Regione promuove altresì il riconoscimento della qualifica di libreria di qualità o d'eccellenza.

4. Per il perseguimento delle finalità, di cui all'art. 28, a favore delle imprese editoriali piemontesi e delle librerie, la Regione:


a) sostiene progetti volti a promuovere e valorizzare il sistema delle librerie e delle imprese editoriali piemontesi, incrementandone la competitività e la produzione, anche attraverso agevolazioni fiscali;

b) favorisce attività formative al fine di favorire l'aggiornamento e la crescita professionale degli operatori del settore;

c) sostiene l'erogazione di contributi per la ristrutturazione aziendale e l'ammodernamento tecnologico;

d) sostiene l'avvio dell'attività di librerie e delle imprese editoriali indipendenti.

5. Gli interventi regionali di cui al presente articolo sono disposti nel rispetto del regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013/UE relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.



6. La giunta regionale, ai sensi dell'art. 8, istituisce altresì con proprio provvedimento un tavolo tematico, quale sede di consultazione e confronto, composto da imprese editoriali, librerie, associazioni, fondazioni e operatori culturali della filiera del libro e della lettura.

7. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera b), per l'attuazione degli interventi previsti a sostegno delle iniziative a favore delle imprese editoriali e delle librerie, la giunta regionale istituisce con proprio provvedimento un comitato tecnico con funzioni consultive, in cui trovano rappresentanza le associazioni regionali di categoria per l'editoria e per le librerie.

Capo IV

ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO

Art. 30.

Ambiti di intervento

1. Per il perseguimento delle finalità e per la realizzazione dei principi e degli indirizzi di cui al Titolo I, la Regione e gli enti locali promuovono, valorizzano e sostengono le attività culturali, articolate secondo i seguenti ambiti di attività, anche tra di loro integrati mediante attività di carattere interdisciplinare:

- a) spettacolo dal vivo;
- b) cinema, audiovisivo e multimedialità;
- c) arti plastiche e visive;
- d) attività di promozione culturale;
- e) attività di promozione educativa;
- f) patrimonio linguistico e culturale del Piemonte.

2. La Regione persegue l'obiettivo di promozione dell'equilibrata e omogenea diffusione e del radicamento delle attività culturali e di spettacolo in Piemonte intervenendo a sostegno della realizzazione, trasformazione e ammodernamento di strutture destinate ad attività culturali e di spettacolo.

3. La finalità, di cui al comma 2, viene perseguita favorendo lo sviluppo dei circuiti regionali, intesi come organici sistemi di distribuzione delle attività, e la diffusione delle residenze artistiche, intese come progetti strutturati e condivisi, prioritariamente rivolti alle persone giovani, fra soggetti dotati di adeguate strutture e competenze e artisti e artiste in residenza, funzionali alla loro maturazione e crescita professionale e allo sviluppo, all'innovazione e al rinnovamento della creazione contemporanea.

4. Nell'elaborazione del programma triennale della cultura, di cui all'art. 6, la Regione ispira le proprie linee di indirizzo in materia di promozione delle attività di cui al presente capo all'attenzione ai processi di trasformazione e innovazione in atto nella cultura e nelle società contemporanee, a una visione complessiva e di sistema, all'interdisciplinarietà e al superamento delle barriere fra generi, alla prospettiva di costante crescita professionale e artistica dei soggetti operatori del settore.

Art. 31.

Spettacolo dal vivo

1. Ai fini della presente legge, per spettacolo dal vivo si intendono le attività, prioritariamente di carattere professionale e d'impresa, concernenti la danza, la musica, il teatro, lo spettacolo di strada e il circo contemporaneo, anche a carattere interdisciplinare, rivolte al pubblico di ogni età e stato sociale, con particolare riguardo alle giovani generazioni.

2. La Regione valorizza e sostiene le attività di spettacolo dal vivo di cui al comma 1, anche favorendo lo sviluppo delle iniziative produttive, distributive, di promozione e ricerca, con particolare riferimento a:

a) la conservazione, lo studio e la valorizzazione del patrimonio storico e del repertorio dello spettacolo dal vivo;

b) la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione nell'ambito della produzione contemporanea;

c) lo sviluppo di percorsi di formazione professionale volti alla crescita delle capacità artistiche, tecniche, organizzative specificamente dedicate al settore;

d) la diffusione delle attività attraverso la realizzazione di stagioni, la rappresentazione di spettacoli, la circuitazione delle attività sul territorio regionale;

e) progetti di promozione, anche con carattere di rassegne e di *festival*, che favoriscono il confronto fra artisti e artiste, la conoscenza delle diverse espressioni e tendenze della produzione italiana e internazionale, la conoscenza del repertorio e della storia dello spettacolo dal vivo, nonché la produzione contemporanea, in un'ottica di costante innovazione, ricerca e sperimentazione, e che contribuiscono alla valorizzazione, anche in chiave turistica, dei territori che li ospitano;


f) progetti e iniziative di promozione della creatività giovanile, anche attraverso lo strumento delle residenze artistiche;

g) progetti che valorizzano il ruolo dello spettacolo dal vivo quale fattore di inclusione sociale e di creazione di comunità, con particolare riferimento agli interventi rivolti alla diffusione del benessere socio-culturale;

h) la promozione e la conoscenza della produzione piemontese in Italia e all'estero, favorendo in particolare la mobilità internazionale degli artisti e delle opere.

3. In ambito musicale sono altresì valorizzate, sostenute e promosse le attività di musica popolare tradizionale svolte a carattere amatoriale dalle associazioni legalmente costituite e configurate come complessi bandistici o società filarmoniche, gruppi folcloristici, gruppi vocali e società corali.

4. Per il perseguimento delle finalità, di cui al comma 2, la Regione riconosce il ruolo specifico della fondazione Piemonte dal vivo quale circuito regionale multidisciplinare, volto alla distribuzione e alla diffusione dello spettacolo dal vivo sul territorio regionale, alla crescita e alla formazione del pubblico, al consolidamento del sistema regionale dello spettacolo e allo sviluppo di specifici progetti di promozione, anche in collaborazione con realtà di rilievo nazionale e internazionale, fatta salva l'esclusione di attività diretta o indiretta di produzione.



5. La giunta regionale, ai sensi dell'art. 8, istituisce con propria deliberazione un tavolo tematico, quale sede di consultazione e confronto, composto dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale operanti nell'ambito dello spettacolo dal vivo.

Art. 32.

Attività artistiche in strada, circo e spettacolo viaggiante

1. La Regione riconosce un ruolo di valorizzazione culturale e turistica, di incontro creativo tra le persone, di confronto di esperienze, di affermazione di nuovi talenti, di servizio culturale e di aggregazione per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica alle seguenti attività:

a) arte di strada, intesa come qualsiasi forma d'arte che utilizza spazi pubblici o aperti al pubblico e che è caratterizzata da indipendenza, estemporaneità, assenza di ogni forma di contrattualizzazione e retribuzione e che accetta come unica eventuale forma di contributo quello spontaneo e liberale del pubblico;

b) attività circense, intesa come quella svolta da un'impresa che, sotto il tendone di cui ha la disponibilità, in una o più piste, oppure all'interno di strutture stabili, presenta al pubblico uno spettacolo di esibizioni appartenenti al repertorio circense tradizionale;

c) attività di spettacolo viaggiante, intesa come attività spettacolari, intrattenimenti e attrazioni definiti per tipologia dalla normativa statale in materia, allestite da un'impresa mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso o in parchi di divertimento.

2. Le attività di espressione artistica in strada, di cui al comma 1, lettera *a)* vengono svolte dagli artisti e dalle artiste, limitatamente al luogo e alla durata dell'esibizione, nel rispetto:

a) delle norme relative all'inquinamento acustico e ambientale;

b) della normale circolazione stradale e pedonale;

c) del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali limitrofi e delle proprietà private;

d) del mantenimento della pulizia e del decoro del suolo, delle infrastrutture e degli arredi presenti.

3. Le attività, di cui al comma 1, lettera *a)*, si svolgono:

a) senza alcuna forma di pubblicità;

b) senza alcuna attività di esercizio di commercio ambulante;

c) senza alcuna richiesta di pagamento di biglietti essendo l'eventuale offerta, da parte del pubblico, libera;

d) tenendo, nello svolgimento della propria espressione artistica, comportamenti di prudenza e di perizia.

4. I comuni tengono conto dei principi enunciati nel presente articolo, con particolare riferimento al comma 1 e favoriscono l'insediamento di aree dedicate allo spettacolo viaggiante, anche attraverso la semplificazione delle procedure amministrative, l'integrazione delle attività con il tessuto sociale e urbano e la loro accessibilità da parte della cittadinanza.

5. Le attività, di cui al presente articolo, dovranno essere svolte in conformità al graduale superamento della presenza degli animali in attività circensi e di spettacoli viaggianti, previsto ai sensi della legge 22 novembre 2017, n. 175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia).

Art. 33.

Cinema, audiovisivo e multimedialità

1. La Regione valorizza e sostiene le attività cinematografiche, audiovisive e multimediali, anche favorendo lo sviluppo delle iniziative produttive, distributive, di promozione e ricerca, con particolare riferimento a:

a) progetti di promozione, anche con carattere di rassegne e di *festival*, quali occasioni di conoscenza del repertorio e della storia del cinema e di confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche della produzione contemporanea italiana e internazionale, nonché di valorizzazione, anche in chiave turistica, dei territori che li ospitano;

b) la diffusione di spettacoli cinematografici sul territorio regionale, con l'obiettivo di realizzare una costante e qualificata azione di promozione e formazione del pubblico, con particolare attenzione per le aree particolarmente svantaggiate nell'ambito del sistema distributivo;

c) la promozione della conoscenza, in particolare presso le giovani generazioni, delle più recenti tendenze in ambito cinematografico, audiovisivo e multimediale connesse all'utilizzo delle nuove tecnologie;

d) lo studio e la valorizzazione del patrimonio cinematografico.

2. La Regione riconosce il rilievo culturale ed economico della produzione cinematografica, televisiva, audiovisiva e multimediale, e ne favorisce lo sviluppo sul territorio piemontese, con particolare attenzione per la realizzazione di prodotti ad alto contenuto culturale, creativo e innovativo e al costante sviluppo di nuove tecnologie e modalità di fruizione.

3. La Regione interviene a sostegno del settore, di cui al comma 2, secondo le modalità previste dall'art. 4, commi 3, 4, 5, 6, della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo) e relativi decreti attuativi, tramite la fondazione *Film commission* Torino Piemonte.

4. La Regione riconosce il ruolo della sala cinematografica quale presidio culturale del territorio, fattore di aggregazione sociale, elemento di valorizzazione dei centri urbani, prevedendo forme di sostegno al piccolo e medio esercizio indipendente sulla base di criteri stabiliti dal programma triennale per la cultura, di cui all'art. 6, che tengono conto in particolare della collocazione delle sale in territori lontani dai flussi consolidati della distribuzione o in centri storici, della programmazione di cinema di qualità, della capacità dell'esercente di attivare iniziative di fidelizzazione del pubblico.



Art. 34.

Sedi di attività culturale e di spettacolo

1. La Regione promuove e sostiene interventi concernenti spazi, edifici e locali destinati allo svolgimento di attività di spettacolo, al fine di contribuire al loro sviluppo e alla loro diffusione sul territorio, mediante:

a) l'assegnazione di contributi in conto capitale a favore di progetti volti alla realizzazione, al recupero, alla trasformazione e all'ammodernamento di spazi aperti al pubblico accesso nei limiti delle vigenti norme di sicurezza in materia di locali di pubblico spettacolo, che sono destinati in via esclusiva o prevalente alle attività di cui al presente capo;

b) l'attivazione, con il supporto dell'Istituto finanziario regionale Finpiemonte S.p.A., di strumenti di agevolazione finanziaria a favore di soggetti pubblici e privati finalizzato alla realizzazione, ristrutturazione, riqualificazione, ammodernamento e diversificazione produttiva di sedi per attività culturali e dello spettacolo.

2. Possono essere ammesse ai benefici previsti al comma 1, lettera *a)*, le amministrazioni pubbliche, come definite all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e i soggetti senza fini di lucro che hanno la disponibilità del patrimonio pubblico.

Art. 35.

Arti plastiche e visive

1. La Regione persegue i seguenti obiettivi nell'ambito delle arti plastiche e visive:

a) diffondere la cultura e la conoscenza delle arti plastiche e visive nel divenire dei movimenti e delle scuole, nell'articolazione dei linguaggi e delle forme espressive;

b) promuovere la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione nell'ambito della creazione contemporanea in tutte le espressioni e articolazioni delle arti plastiche e visive, della fotografia e del *design*;

c) valorizzare la diffusione dell'arte pubblica quale specifica modalità di presentazione e fruizione dell'arte all'interno del tessuto urbano e sociale dei centri abitati;

d) incentivare la creatività giovanile, l'innovazione espressiva, la contaminazione dei linguaggi, la mobilità e le residenze degli artisti e delle artiste.

2. Per il conseguimento degli obiettivi definiti dal comma 1, la Regione individua quali principali linee di intervento gli ambiti di seguito illustrati:

a) il sostegno alle attività espositive;

b) il sostegno alla valorizzazione e alla conoscenza del patrimonio fotografico e della produzione fotografica contemporanea in Piemonte, quale specifico linguaggio della creazione artistica;

c) il sostegno al sistema dell'arte contemporanea in Piemonte, anche mediante la messa in rete dei principali attori del comparto e lo sviluppo di centri di produzione artistica, per programmare le proposte, rafforzare i legami sul territorio, incrementare i flussi di pubblico;

d) il sostegno a progetti e iniziative di promozione della creatività giovanile, dell'innovazione espressiva, della contaminazione dei linguaggi, della residenzialità degli artisti e delle artiste;

e) la realizzazione di progetti che valorizzano il ruolo delle arti plastiche e visive quale fattore di inclusione sociale e di creazione di comunità, con particolare riferimento agli interventi rivolti alla diffusione del benessere socio-culturale;

f) la promozione e la conoscenza della produzione piemontese in Italia e all'estero, favorendo la mobilità internazionale degli artisti e delle opere.

Art. 36.

Attività di promozione culturale

1. La Regione persegue i seguenti obiettivi nell'ambito della promozione culturale:

a) diffondere la cultura negli aspetti di interesse generale e di dibattito nella società civile, con particolare riferimento ad aree culturali quali le letterature, la storia, le scienze umane e sociali, la divulgazione scientifica, il dialogo fra le culture e le religioni;

b) divulgare e riscoprire gli aspetti della storia, della cultura e della tradizione regionale, in particolare di quelli che hanno costituito momenti storicamente importanti per la comunità piemontese, oppure per quella nazionale e internazionale;

c) promuovere la cultura della memoria, della cittadinanza attiva, della convivenza civile e i valori della Costituzione.


2. Per il conseguimento degli obiettivi definiti dal comma 1, la Regione individua quali principali linee di intervento gli ambiti di seguito illustrati:

a) la promozione delle attività convegnistiche e seminariali e di divulgazione scientifica e culturale, degli studi e delle ricerche, anche in raccordo e cooperazione col sistema universitario e il sistema scolastico regionale;

b) il sostegno delle rievocazioni storiche, intese come riproposizione ai contemporanei di un evento realmente accaduto nel passato, delle manifestazioni tradizionali legate a consuetudini locali consolidate, che preservano il patrimonio storico locale e valorizzano anche in chiave aggregativa e turistica alcune località suggestive ed evocative dal punto di vista storico;

c) il sostegno ai carnevali storici di riconosciuto valore storico e culturale, volti a preservare e promuovere il valore della comunità, la memoria e il patrimonio storico locale e a valorizzare il territorio e le tradizioni anche in chiave turistica, aggregativa e di inclusione sociale, rivolgendosi al pubblico di ogni età e stato sociale.

3. La Regione valorizza e sostiene i progetti relativi alle rievocazioni e ai carnevali storici, di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, anche favorendo lo sviluppo di attività di studio e ricerca, di carattere formativo, di confronto e diffusione delle iniziative.



Art. 37.

Attività di promozione educativa

1. La Regione persegue i seguenti obiettivi nell'ambito della promozione educativa:

a) valorizzare le attività culturali attraverso qualificate attività corsuali;

b) incentivare la crescita individuale, l'accesso alla cultura, l'aggregazione e l'inclusione sociale, lo scambio intergenerazionale;

c) promuovere pari opportunità di accesso al sapere degli individui e dei gruppi sociali durante il corso della vita, favorendo l'integrazione tra attività culturali, mondo del lavoro, sistema scolastico e della formazione.

2. Per il conseguimento degli obiettivi definiti dal comma 1, la Regione individua quali principali linee di intervento gli ambiti di seguito illustrati:

a) orientamento musicale, attraverso attività corsuali triennali di tipo bandistico, corale, strumentale, organizzate dai comuni a integrazione dell'offerta formativa curricolare della scuola dell'obbligo, nonché attraverso attività educative in età pre-scolare;

b) formazione musicale pre-accademica, consistente in attività corsuali continuative e pluriennali, propedeutiche all'accesso ai corsi del diploma accademico di I livello degli istituti superiori di studi musicali già conservatori di musica, organizzate da istituti musicali e scuole di musica appositamente costituiti da comuni o da enti senza scopo di lucro a ciò statutariamente finalizzate;

c) perfezionamento musicale *post-accademico*, consistente in *master class*, corsi brevi, corsi annuali e pluriennali, rivolti alle persone in possesso del diploma accademico di I e di II livello rilasciato dagli istituti superiori di studi musicali già conservatori di musica e organizzati in via continuativa da enti senza scopo di lucro a ciò statutariamente finalizzati;

d) perfezionamento nelle discipline dello spettacolo, consistente in attività corsuali a carattere avanzato e continuative organizzate da enti senza scopo di lucro a ciò statutariamente finalizzati;

e) educazione delle persone adulte, consistente in cicli di incontri culturali e in laboratori espressivi, manuali e motori, organizzati in via continuativa da enti senza scopo di lucro configurati quali università popolari o della terza età o con altre denominazioni, ma statutariamente finalizzate all'educazione delle persone adulte, nonché da appositi servizi dei comuni.

Art. 38.

Patrimonio linguistico e culturale del Piemonte

1. La Regione valorizza e promuove, nei limiti delle proprie competenze, il patrimonio linguistico e culturale piemontese, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e *walser*, incentivandone la conoscenza. La Regione considera tale impegno parte integrante dell'azione di valorizzazione della storia e della cultura regionale e lo conforma ai principi della pari dignità e del pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione, nonché a quelli che sono alla base degli atti interna-

zionali in materia, in particolare della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 5 novembre 1992 e della Convenzione quadro europea per la protezione delle minoranze nazionali del 1° febbraio 1995.

2. Per il raggiungimento delle finalità, di cui al comma 1, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze legislative ed amministrative, realizza interventi diretti a promuovere azioni di sostegno ad autonome e specifiche iniziative condotte dagli enti del sistema delle autonomie territoriali, da istituzioni, enti ed associazioni che svolgono un'attività qualificata e continuativa e che dispongono di un'organizzazione adeguata.

3. L'iniziativa della Regione è indirizzata:

a) alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio storico e linguistico, con particolare riguardo alle lingue, alla toponomastica, al patrimonio artistico e architettonico, alla vita religiosa, alle usanze, ai costumi, all'ambiente naturale ed antropizzato;

b) al sostegno di attività culturali, iniziative ed eventi che promuovono la conoscenza, la valorizzazione, la promozione, l'uso e la fruizione del patrimonio linguistico e culturale, di cui al comma 1, anche inserite in più complessivi progetti di sviluppo economico e turistico delle aree interessate;

c) alla valorizzazione della produzione culturale, sia sotto il profilo del riconoscimento della tradizione culturale, sia come impulso per nuove realizzazioni legate al contesto contemporaneo;


d) alla diffusione dell'apprendimento del patrimonio linguistico e culturale, di cui al comma 1, anche attraverso corsi per la popolazione;

e) alla promozione della pubblicazione di dati e documenti, anche in formato digitale, relativi al proprio patrimonio storico linguistico, promuovendo la collaborazione e l'interconnessione tra sistemi informativi con lo Stato, le altre regioni, le università, gli enti e associazioni al fine di migliorare la conoscenza e la fruibilità dell'informazione;

f) all'incentivazione, anche attraverso forme di collaborazione con gli atenei del Piemonte e con qualificate associazioni, istituti e centri culturali e universitari, pubblici e privati, della ricerca storica e scientifica sul patrimonio linguistico storico e culturale, di cui al comma 1, anche attraverso l'armonizzazione e la codifica di sistemi di trascrizione maggiormente utilizzati, nonché l'istituzione, da parte della giunta regionale, di borse di studio per tesi di laurea;

g) al sostegno a forme di collaborazione e scambi culturali con altre comunità in Italia e all'estero che presentano elementi di affinità e condivisione del medesimo patrimonio culturale linguistico di cui al comma 1.

4. La Regione riconosce la consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale piemontese e delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e *walser*, operante con compiti di osservatorio e svolgimento di funzioni propositive e consultive nei confronti della giunta regionale, già istituita ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 (Valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico) ora abrogata dall'art. 45, comma 1, lettera *hh*) della presente legge.



5. La consulta, di cui al comma 4, è nominata con decreto del presidente della giunta regionale ed è composta da:

a) il o la presidente della giunta regionale o altra persona delegata con funzioni di presidente;

b) tre membri del Consiglio regionale, designati dal Consiglio regionale, di cui uno espressione delle minoranze;

c) cinque persone esperte in materia di patrimonio linguistico e culturale designate dalla giunta regionale sulla base di criteri approvati dalla giunta stessa previo parere della commissione consiliare competente;

d) possono altresì far parte della consulta, su designazione dell'ente di appartenenza, un o una rappresentante dell'Università di Torino, del Politecnico e dell'Università del Piemonte Orientale.

6. La consulta dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è ricostituita entro novanta giorni dall'insediamento della nuova legislatura. I membri, di cui al comma 5, lettera *c)* rimangono in carica per l'attività ordinaria fino alla nomina e all'insediamento della nuova consulta. La consulta è convocata dal suo o dalla sua presidente almeno una volta all'anno e comunque ogni volta ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi membri.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Capo I

DISPOSIZIONI DI RINVIO, MODIFICATIVE, VALUTATIVE E TRANSITORIE

Art. 39.

Disposizioni di rinvio

1. I seguenti ambiti, pur attinenti alla presente legge, sono disciplinati dalle rispettive e specifiche normative di riferimento:

a) ecomusei, di cui alla legge regionale 14 marzo 1995, n. 31 (Istituzione di ecomusei del Piemonte);

b) società di mutuo soccorso, di cui alla legge regionale 9 aprile 1990, n. 24 (Tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle società di mutuo soccorso);

c) istituti storici della Resistenza in Piemonte e archivio nazionale cinematografico della Resistenza in Torino, di cui alla legge regionale 22 aprile 1980, n. 28 (Concessione di contributi annuali agli Istituti storici della Resistenza in Piemonte e all'Archivio nazionale cinematografico della Resistenza in Torino);

d) luoghi della lotta di liberazione in Piemonte, di cui alla legge regionale 18 aprile 1985, n. 41 (Valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e dei luoghi della lotta di liberazione in Piemonte).

2. I contributi ottenuti sulla base delle normative di riferimento degli ambiti, di cui al precedente comma, non sono cumulabili con i contributi derivanti dalla ripartizione del fondo per la cultura di cui all'art. 46.

Art. 40.

Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2008, n. 18

1. Il titolo della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 (Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale) è sostituito dal seguente: «Interventi a sostegno della stampa di informazione periodica locale».

2. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 18/2008, dopo le parole «della piccola imprenditoria editoriale» sono aggiunte le seguenti: «dell'informazione periodica locale».

3. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 18/2008, le parole «e linguistico» sono soppresse.

4. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 18/2008, dopo le parole «forme associative degli editori piemontesi» sono aggiunte le seguenti: «dell'informazione periodica locale».

5. La rubrica dell'art. 8 della legge regionale n. 18/2008 è sostituita dalla seguente: «Interventi a sostegno della stampa di informazione periodica locale».

6. La rubrica del Capo IV della legge regionale n. 18/2008 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di informazione periodica locale».

7. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 18/2008, le parole «del settore dell'editoria libraria e» sono soppresse.

8. La rubrica dell'art. 11 della legge regionale n. 18/2008 è sostituita dalla seguente: «Commissione regionale per le attività editoriali dell'informazione periodica locale».

9. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 18/2008 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione istituisce la commissione regionale per le attività editoriali dell'informazione periodica locale per l'attuazione degli interventi di legge».

10. Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 18/2008 è sostituito dal seguente:


«2. La commissione collabora alla definizione delle attività di cui all'art. 7, nonché per altri interventi finalizzati, anche in ambito culturale, alla valorizzazione dell'informazione periodica locale».

11. La lettera *c)* del comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 18/2008 è abrogata.

12. La lettera *d)* del comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 18/2008 è sostituita dalla seguente:

«*d)* fino a tre rappresentanti delle associazioni regionali di categoria dell'informazione periodica locale da queste designati».

13. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 18/2008 le parole «nel rispetto del regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto del regolamento (UE) 23 aprile 2013, n. 407».



14. Al comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 18/2008, le parole «di cui ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3».

Art. 41.

Modifiche alla legge regionale 7 marzo 1989, n. 15

1. Il titolo della legge regionale 7 marzo 1989, n. 15 (Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose. Utilizzo da parte dei comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso) è sostituito dal seguente: «Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose. Utilizzo da parte dei comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione».

Art. 42.

Clausola valutativa

1. La giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello statuto regionale e del Capo VI della deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2009, n. 269-33786 (Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte), rende conto periodicamente al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti per favorire il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2.

2. Per le finalità, di cui al comma 1, la giunta regionale, decorso un anno dall'entrata in vigore della legge e con periodicità annuale, presenta alla commissione consiliare competente, nonché al comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni:

a) lo stato di attuazione, riferito all'anno precedente, del programma triennale della cultura, di cui all'art. 6, che evidenzia, per ciascuno degli interventi effettuati, nonché delle attività e delle iniziative attivate, il tipo di strumento, scelto tra quelli previsti dall'art. 7, comma 1, le risorse stanziare e i soggetti coinvolti;

b) le modalità organizzative e procedurali adottate per l'attivazione e la gestione degli interventi, delle attività e delle iniziative, nonché le risorse finanziarie erogate e gli strumenti individuati per la loro valutazione;

c) una descrizione dello stato di attuazione della legge e le eventuali criticità emerse con le soluzioni programmate e messe in atto per farvi fronte.

3. Nelle relazioni annuali è inserita una apposita sezione dedicata alla descrizione degli elementi principali riguardanti la gestione e la destinazione delle risorse del fondo per la cultura di cui all'art. 46.

4. Le relazioni successive alla seconda documentano inoltre il contributo degli interventi effettuati, nonché delle attività e delle iniziative attivate in tale periodo al perseguimento delle finalità di cui all'art. 2.

5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2, 3 e 4.

Art. 43.

Disposizioni transitorie

1. In fase di prima attuazione il programma triennale della cultura, di cui all'art. 6, è approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalità di gestione già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le disposizioni previste dai regolamenti, di cui all'art. 45, comma 2, lettere: *b), f), g), h), m)*, restano efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e di attuazione previsti dalla presente legge.

3. Gli organismi consultivi costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge cessano la loro attività nel rispetto delle disposizioni vigenti alla data della loro costituzione.

4. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti alla data del loro avvio.

Art. 44.

Notifica all'Unione europea

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime *de minimis*, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Capo II

DISPOSIZIONI ABROGATIVE

Art. 45.

Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali);

b) legge regionale 19 dicembre 1978, n. 78 (Norme per l'istituzione e il funzionamento delle biblioteche pubbliche di enti locali o di interesse locale);

c) legge regionale 25 febbraio 1980, n. 10 (Interventi regionali a favore della promozione musicale in Piemonte: contributi al Teatro Regio di Torino);

d) legge regionale 30 maggio 1980, n. 68 (Norme per la promozione delle attività del teatro di prosa);

e) legge regionale 11 novembre 1981, n. 47 (Modifica all'art. 25 della legge regionale 19 dicembre 1978, n. 78, per lo sviluppo delle strutture culturali locali);



f) legge regionale 2 marzo 1984, n. 16 (Sostegno ad iniziative concernenti la ristrutturazione e l'ammodernamento di strutture culturali e dello spettacolo);

g) legge regionale 18 aprile 1985, n. 36 (Istituzione del seminario di Bardonecchia per la formazione federalista europea);

h) legge regionale 11 giugno 1986, n. 23 (Modifica dell'art. 2 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58, in ordine alla composizione della consulta regionale per i beni e le attività culturali);

i) legge regionale 12 novembre 1986, n. 45 (Modifiche alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 «Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali»);

l) articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 15 (Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose. Utilizzo da parte dei comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso);

m) legge regionale 23 agosto 1989, n. 51 (Modifica alla legge regionale 12 novembre 1986, n. 45);

n) legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 (Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle associazioni, scuole ed istituti musicali nella Regione Piemonte);

o) legge regionale 18 giugno 1992, n. 30 (Per la Casa della Resistenza nell'area monumentale di Verbania Fondotoce);

p) legge regionale 10 novembre 1992, n. 48 (Promozione del centro studi e ricerche storiche sull'architettura militare del Piemonte con sede nel Forte di Exilles e linee di indirizzo al recupero funzionale del Forte);

q) legge regionale 21 dicembre 1994, n. 68 (Valorizzazione della Sacra di San Michele «Monumento simbolo» del Piemonte);

r) legge regionale 23 febbraio 1995, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 49: «Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle associazioni, scuole ed istituti musicali nella Regione Piemonte»);

s) legge regionale 14 marzo 1995, n. 34 (Tutela e valorizzazione dei locali storici);

t) legge regionale 14 marzo 1995, n. 35 (Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale);

u) legge regionale 7 agosto 1997, n. 47 (Interventi a sostegno delle attività svolte dalle università popolari e della terza età o comunque denominate);

v) legge regionale 21 ottobre 1998, n. 26 (Interventi regionali per le celebrazioni);

z) legge regionale 24 marzo 2000, n. 32 (Intervento della Regione a favore della scuola di alto perfezionamento musicale Città di Saluzzo);

aa) legge regionale 7 aprile 2000, n. 38 (Interventi a sostegno delle attività musicali);

bb) legge regionale 15 luglio 2003, n. 17 (Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada);

cc) legge regionale 13 ottobre 2004, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 «Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle associazioni, scuole ed istituti musicali nella Regione Piemonte»);

dd) legge regionale 4 aprile 2007, n. 8 (Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2003, n. 17 «Valorizzazione delle espressioni artistiche di strada»);

ee) articoli 2, 3, 4, 5, 6 e comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 (Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale);

ff) legge regionale 3 dicembre 2008, n. 33 (Valorizzazione dei quadranti solari);

gg) art. 16 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009);

hh) legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 (Valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte);

ii) legge regionale 7 aprile 2009, n. 12 (Tutela delle minoranze linguistiche storiche presenti sul territorio regionale);

ll) art. 15 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012);

mm) legge regionale 29 aprile 2013, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 48 «Promozione del centro studi e ricerche storiche sull'architettura militare del Piemonte con sede nel Forte di Exilles e linee di indirizzo al recupero funzionale del Forte»);

nn) art. 21 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013);

oo) art. 17 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014);

pp) articoli 57, 59, 60, 62, 63 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione);

qq) articoli 44, 45 e 46 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015);

rr) legge regionale 30 giugno 2016, n. 13 (Nuove disposizioni per l'erogazione dei contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale. Abrogazione della legge regionale 3 settembre 1984, n. 49 «Norme per l'erogazione di contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale»);

ss) articoli 4 e 5 della legge regionale 29 luglio 2016, n. 16 (Disposizioni di riordino e semplificazione dell'ordinamento regionale nonché norme di prima attuazione dell'art. 21 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 «Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56»);

tt) legge regionale 25 ottobre 2016, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 «Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte»).



2. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono altresì abrogati:

a) regolamento 11 novembre 1982, n. 5 (Regolamento della consulta regionale per i beni e le attività culturali. Legge regionale 28 agosto 1978, n. 58, art. 2);

b) regolamento 6 agosto 1998, n. 1 (Regolamento regionale per l'acquisto di beni librari, iconografici, artistici e documentari, antichi e di pregio);

c) regolamento 17 luglio 2000, n. 6/R (Albo regionale dei soggetti svolgenti attività musicali);

d) regolamento 5 marzo 2001, n. 3/R (Modifica al regolamento regionale 17 luglio 2000, n. 6/R «Albo regionale dei soggetti svolgenti attività musicali popolari»);

e) regolamento 17 febbraio 2003, n. 4/R (Regolamento di iscrizione all'albo regionale degli insegnanti nei corsi di orientamento musicale. Legge regionale 3 settembre 1991, n. 49);

f) regolamento 20 giugno 2005, n. 4/R (Nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68);

g) regolamento 26 marzo 2007, n. 4/R (Modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 8 del regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R «Nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68»);

h) regolamento 14 aprile 2008, n. 4/R (Sostituzione del comma 4 dell'art. 3 del regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R «Nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68»);

i) regolamento 10 novembre 2008, n. 14/R (Nuova disciplina degli interventi a sostegno della realizzazione, del recupero, della trasformazione e dell'ammodernamento di sedi destinate ad attività culturali e dello spettacolo, di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 «Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali»);

l) regolamento 15 febbraio 2010, n. 5/R (Modifiche all'art. 6 del regolamento regionale 10 novembre 2008, n. 14/R «Nuova disciplina degli interventi a sostegno della realizzazione, del recupero, della trasformazione e dell'ammodernamento di sedi destinate ad attività culturali e dello spettacolo, di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58»);

m) regolamento 7 ottobre 2010, n. 16/R (Sostituzione dell'art. 10 del regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R «Nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68»);

n) regolamento 13 ottobre 2014, n. 3/R (Modifiche al regolamento regionale 30 maggio 2006, n. 4/R «Attuazione dell'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 «Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte»»).

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 46.

Fondo per la cultura

1. Al fine di garantire l'ottimizzazione delle risorse destinate al finanziamento della presente legge è istituito il fondo per la cultura articolato in:


a) fondo delle risorse di parte corrente destinate al finanziamento di progetti, iniziative e attività per la promozione e la valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo e delle attività culturali nonché al sostegno della Regione al perseguimento degli scopi istituzionali degli enti partecipati; il fondo è istituito nell'ambito della missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020;

b) fondo delle risorse in conto capitale destinate agli investimenti in campo culturale finalizzati a interventi di riqualificazione, conservazione, recupero, allestimento e valorizzazione relativi al patrimonio culturale, alla realizzazione, alla ristrutturazione e all'adeguamento tecnologico di sale destinate ad attività culturali e di spettacolo, alla costituzione degli enti partecipati dalla Regione, nonché agli strumenti di agevolazione finanziaria; il fondo è istituito nell'ambito della missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020.

2. La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio regionale finanziario di previsione pluriennale, individua con deliberazione la destinazione delle risorse del fondo in riferimento agli ambiti tematici di intervento individuati dalla presente legge e in coerenza con il programma triennale della cultura di cui all'art. 6. La giunta regionale può aggiornare annualmente con deliberazione la destinazione delle risorse del fondo.

3. Il fondo può essere incrementato da risorse pubbliche e private derivanti da assegnazioni comunitarie, statali e regionali, contributi, elargizioni di denaro, donazioni, lasciti e ogni altro tipo di entrata. Le somme aggiuntive di provenienza diversa rispetto a quella regionale, destinate ad incrementare ulteriormente le risorse del fondo sono allocate in specifici capitoli vincolati di entrata e di spesa.

4. La Regione promuove la stipula di contratti di sponsorizzazione per la valorizzazione di beni, per il sostegno di eventi e manifestazioni culturali.



5. Le risorse regionali destinate ad alimentare il fondo sono allocate a bilancio come indicato all'art. 47.

6. Al prelievo delle somme dai fondi, di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), si provvede mediante deliberazione della giunta regionale.

Art. 47.

Norma finanziaria

1. Per le spese di parte corrente relative al finanziamento di progetti, iniziative e attività per la promozione e la valorizzazione del patrimonio, dei beni e delle attività culturali nonché alla partecipazione della Regione alle attività degli enti partecipati, di cui all'art. 46, comma 1, lettera *a*), quantificate in euro 36.887.015,00 per il 2019 e in euro 30.716.740,00 per il 2020, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020.

2. Per le spese in conto capitale relative agli investimenti in campo culturale finalizzati a interventi di riqualificazione, conservazione, recupero, allestimento e valorizzazione relativi al patrimonio culturale, alla realizzazione, alla ristrutturazione e all'adeguamento tecnologico di sale destinate ad attività culturali e di spettacolo, alla costituzione degli enti partecipati dalla Regione nonché agli strumenti di agevolazione finanziaria, di cui all'art. 46, comma 1, lettera *b*), quantificate in euro 350.000,00 per il 2019 e in euro 650.000,00 per il 2020, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020.

Art. 48.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno 1° gennaio 2019.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 1° agosto 2018

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

18R00389

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2018, n. 12.

Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 32-S3 del 9 agosto 2018)

La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in attuazione degli standard europei di sostenibilità ambientale, degli articoli 3 e 6 dello Statuto, nonché della disciplina nazionale e regionale in materia, promuove l'istituzione di comunità energetiche, quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di superare l'utilizzo del petrolio e dei suoi derivati, e di agevolare la produzione e lo scambio di energie generate petrolio e dei suoi derivati, e di agevolare la produzione e lo scambio di energie generate principalmente da fonti rinnovabili, nonché forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.

2. I comuni che intendono proporre la costituzione di una comunità energetica, oppure aderire a una comunità energetica esistente, adottano uno specifico protocollo d'intesa, redatto sulla base dei criteri adottati con provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 2.

Comunità energetiche

1. Alle comunità energetiche, possono partecipare soggetti pubblici e privati.


2. Le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota dell'energia prodotta destinata all'autoconsumo da parte dei membri non è inferiore al 70 per cento del totale.

Art. 3.

Competenze

1. Le comunità energetiche:

a) possono stipulare convenzioni con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) al fine di ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia;



b) redigono, entro sei mesi dalla loro costituzione, un bilancio energetico;

c) redigono, entro dodici mesi dalla loro costituzione, un documento strategico che individua le azioni per la riduzione e dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l'efficientamento dei consumi energetici.

2. Il documento strategico di cui al comma 1, lettera c) è trasmesso alla Giunta regionale ai fini della verifica della sua coerenza con il Piano regionale energetico-ambientale. Ogni tre anni la Giunta regionale verifica l'attuazione del documento strategico e i risultati conseguiti in termini di riduzione dei consumi energetici.

Art. 4.

Promozione e sostegno della costituzione delle comunità energetiche

1. La Regione sostiene finanziariamente la fase di costituzione delle comunità energetiche. In particolare il sostegno è diretto alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle comunità.

2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, sentita la commissione consiliare competente, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, individua i criteri e le modalità per il sostegno finanziario di cui al comma 1.

Art. 5.

Tavolo tecnico per la riduzione dei consumi energetici

1. La Giunta regionale istituisce, con apposito provvedimento, un Tavolo tecnico permanente fra le comunità energetiche e la Regione al fine di:

a) acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili;

b) individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche anche attraverso la consultazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte da sottoporre alle comunità energetiche per la gestione dei rapporti con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

3. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, poiché ai suoi componenti non spetta alcun compenso o gettone di presenza, né rimborsi spese.

Art. 6.

Sanzioni

1. Nel caso di risultati negativi riscontrati in sede di verifica e attuazione del documento strategico di cui all'art. 3, le comunità energetiche non possono accedere ai finanziamenti, anche di origine statale o comunitaria, erogati dalla Regione in campo energetico ed ambientale, fino al raggiungimento, entro il termine massimo di due anni, degli obiettivi indicati nel documento strategico.

2. I risultati sono valutati sulla base dei parametri stabiliti dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 7.

Notifica all'Unione europea

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime *de minimis*, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Agli oneri della presente legge quantificati in 25.000 euro per l'anno 2018 e per l'anno 2019, da iscriversi in un nuovo capitolo di spesa denominato «Promozione e sostegno per l'istituzione delle comunità energetiche» nella Missione 17, Programma 01, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, si fa fronte con le risorse finanziarie già iscritte nella medesima Missione, Programma e Titolo del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 agosto 2018

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

18R00390



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2018, n. 11.

Registro regionale dei comuni con prodotti De.Co.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 11 - Parte I - del 10 agosto 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione valorizza l'istituzione delle Denominazioni comunali, di seguito De.Co., quale strumento efficace per promuovere la salvaguardia delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali, della biodiversità, nonché di difesa della storia, delle tradizioni e saperi locali e per contribuire alla promozione delle specificità storico-culturali di un determinato territorio.

2. Nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, la presente legge promuove la conoscenza, mediante il registro regionale, dei comuni con prodotti De.Co., istituiti e disciplinati ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

a) DE.CO.: la Denominazione comunale (De.Co.) deliberata dal comune e contrassegnata dal sindaco che attesta il legame fortemente identitario, con quel territorio comunale, di un prodotto. La De.Co. non è intesa come un marchio di qualità e neppure come uno di certificazione. Per prodotto De.Co. si può intendere un prodotto agroalimentare o gastronomico, una ricetta, ma anche un prodotto ad alto valore storico della tradizione locale, una festa, una fiera, una sagra oppure una tecnica particolare di coltivazione, allevamento o di pesca caratteristico del territorio;

b) Registro regionale DE.CO.: è un documento nel quale vengono iscritti i prodotti tipici ad alto valore storico della tradizione locale di ogni singolo comune, i quali abbiano ottenuto la denominazione, nonché i soggetti privati e giuridici che effettuano le produzioni tradizionali, con ogni notizia utile all'individuazione delle speciali caratteristiche dei prodotti, della localizzazione ed estensione della zona della produzione, dell'epoca nella quale la stessa risulta ivi iniziata, ad opera di chi e da chi viene ora proseguita. La precisazione tecnica del Registro regionale De.Co. è definita da quanto disposto all'art. 3;

c) Regolamento di iscrizione al registro regionale DE.CO.: costituisce il riferimento orientativo per i comuni al fine di realizzare percorsi e procedure omogenee nell'attribuzione delle De.Co.. Rappresenta, inoltre, un riferimento per l'iscrizione dei comuni e delle De.Co. al relativo Registro regionale, sulla base di quanto disposto all'art. 4;

d) Prodotti agricoli tradizionali: tradizionali sono definiti quei prodotti agroalimentari i cui metodi di lavorazione e conservazione risultano consolidati nel tempo, omogenei per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai venticinque anni (decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 (regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173)).

I prodotti tradizionali vengono archiviati in un Atlante regionale che indica le zone e le tecniche di produzione.

Art. 3.

Registro regionale dei comuni con prodotti De.Co.

1. È istituito il Registro regionale dei comuni con prodotti De.Co. (di seguito Registro regionale De.Co.), all'interno del quale vengono iscritti i comuni e i relativi prodotti riconosciuti con De.Co..


2. Ferma restando la facoltà di riconoscere prodotti De.Co. da parte delle amministrazioni comunali mediante apposita delibera consiliare e rispettivo regolamento comunale, il Registro regionale De.Co. costituisce una base informativa pubblica divulgabile e viene identificato da un apposito logo.

3. Il Registro regionale dei comuni con i prodotti De.Co. è tenuto dalla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto provvede:

ad individuare le strutture regionali interessate alla tenuta del Registro regionale De.Co.;

a definire le sezioni e i campi informativi che andranno a comporre il Registro regionale De.Co.;



ad individuare le modalità, anche elettroniche, di tenuta del Registro regionale De.Co.;

a definire le procedure di iscrizione al Registro regionale De.Co. e per l'aggiornamento dello stesso;

a fornire forma grafica al logo del Registro regionale De.Co. e a stabilirne le regole per la sua concessione;

a definire le modalità di diffusione informativa del Registro regionale De.Co..

Art. 4.

Regolamento regionale di iscrizione al Registro regionale delle De.Co.

1. La Regione Liguria, al fine di offrire orientamenti comuni per tutte le amministrazioni comunali che intendano riconoscere le De.Co. sul proprio territorio di competenza, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, con deliberazione della Giunta regionale, ad emanare apposito regolamento di iscrizione al suddetto registro.

2. Previa definizione di un sistema di armonizzazione, di raccordo automatico e di semplificazione con gli esistenti regolamenti comunali di istituzione delle De.Co., il regolamento di iscrizione al suddetto registro:

definisce gli adempimenti formali che i comuni dovranno seguire per l'iscrizione delle De.Co. nel registro regionale;

definisce i requisiti minimi che i prodotti dovranno possedere per risultare iscrivibili al Registro regionale De.Co.;

definisce gli ambiti di possibile conflitto con le Produzioni agroalimentari tradizionali (P.A.T.) nel caso di concomitanza di riconoscimento e le modalità di superamento degli stessi;

propone caratteri tecnici e dimensionali standard per i singoli loghi delle De.Co.;

propone i modelli di disciplinari per i prodotti che intendono perseguire il riconoscimento De.Co.;

definisce le modalità di modifica e variazione;

propone e definisce ogni altro aspetto ritenuto opportuno.

3. Il regolamento regionale contiene le disposizioni per l'iscrizione di prodotti De.Co. già riconosciuti e disciplinati dai singoli comuni alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Promozione di prodotti locali

1. La Regione Liguria, nel perseguire le finalità della presente legge in combinato disposto con quelle espresse all'art. 1, comma 1, lettere *a), b), c), d), e), f), g) e h)*, della legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 (Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle Enotecche regionali, nonchè interventi a favore della ricettività diffusa) e successive modificazioni e integrazioni, nonchè con quelle espresse all'art. 1, comma 1, lettere *a), b), c), d), e)*, della legge regionale 30 aprile 2012, n. 19 (Valorizzazione dei prodotti agricoli provenienti da filiera corta) e successive modificazioni e integrazioni, considera i prodotti De.Co., iscritti nel rispettivo Registro regionale, testimonianza del territorio ligure e, quindi, insieme alle produzioni tradizionali e tipiche di qualità certificata, da valorizzare attraverso le manifestazioni promozionali e la comunicazione organizzata dalla Regione Liguria.

2. La Regione Liguria assicura alle produzioni De.Co., iscritte nel rispettivo Registro regionale, visibilità e azione di divulgazione attraverso gli strumenti informativi, anche su piattaforma digitale.

3. Nel pieno rispetto delle normative nazionali e comunitarie, la Regione Liguria promuove varie iniziative di sostegno per tutte le filiere che integrino e promuovano i prodotti De.Co..

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le competenti strutture regionali provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 1° agosto 2018

TOTI

(*Omissis*).

18R00377



LEGGE REGIONALE 7 agosto 2018, n. 12.

Modifiche agli articoli 41 e 42 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 11 Parte I del 10 agosto 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 41 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

1. Dopo il comma 4 dell'art. 41 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«4-bis. Sono, altresì, esentati dal pagamento della tassa di concessione regionale per l'abilitazione venatoria i cittadini in possesso di licenza di porto di fucile ad uso caccia, esclusivamente per il primo anno di esercizio della caccia successivo al rilascio dell'abilitazione conseguita a seguito di esami pubblici ai sensi dell'art. 40.».

Art. 2.

Modifica all'art. 42 della legge regionale n. 29/1994

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 42 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente capoverso: «Per gli anni 2019 e 2020 tale percentuale si riduce dal 10 al 5 per cento».

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio anni finanziari 2018-2020:

esercizio 2018

Stato di previsione dell'entrata

Riduzione, in termini di competenza e di cassa, di euro 18.000,00 (diciottomila/00) al Titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa», Tipologia 101 «Imposte tasse e proventi assimilati»;

Stato di previsione della spesa

Riduzione, in termini di competenza e di cassa, di euro 18.000,00 (diciottomila/00) alla Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 2 «Caccia e Pesca»;

esercizio 2019

Stato di previsione dell'entrata

Riduzione, in termini di competenza, di euro 18.000,00 (diciottomila/00) al Titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa», Tipologia 101 «Imposte tasse e proventi assimilati»;

Stato di previsione della spesa

Riduzione, in termini di competenza, di euro 18.000,00 (diciottomila/00) alla Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 2 «Caccia e Pesca»;

esercizio 2020

Stato di previsione dell'entrata

Riduzione, in termini di competenza, di euro 18.000,00 (diciottomila/00) al Titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa», Tipologia 101 «Imposte tasse e proventi assimilati»;

Stato di previsione della spesa

Riduzione, in termini di competenza, di euro 18.000,00 (diciottomila/00) alla Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 2 «Caccia e Pesca»;

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 7 agosto 2018

Il Presidente: TOTI

(Omissis).

18R00378



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 2018, n. 13.

Debito fuori bilancio.

(Pubblicata nel Numero Straordinario I al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31/I-II del 2 agosto 2018)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi

1. È riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Provincia Autonoma di Bolzano derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, in assenza del preventivo impegno di spesa, riportati nell'allegata tabella A.

Art. 2.

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in 582.018,04 euro per l'anno 2018 e in 377.037,88 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede:

a) quanto a 4.080,90 euro per l'anno 2018 mediante utilizzo delle risorse iscritte all'interno del Programma 01 della Missione 01 dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale per gli anni 2018-2020;

b) quanto a 34.182,85 euro per l'anno 2018 mediante utilizzo delle risorse iscritte all'interno del Programma 02 della Missione 01 dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale per gli anni 2018-2020;

c) quanto a 49.092,69 euro per l'anno 2018 mediante utilizzo delle risorse iscritte all'interno del Programma 08 della Missione 01 dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale per gli anni 2018-2020;

d) quanto a 144.895,41 euro per l'anno 2018 mediante utilizzo delle risorse iscritte all'interno del Programma 10 della Missione 01 dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale per gli anni 2018-2020;

e) quanto a 6.791,04 euro per l'anno 2018 mediante utilizzo delle risorse iscritte all'interno del Programma 01 della Missione 07 dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale per gli anni 2018-2020;

f) quanto a 300,00 euro per l'anno 2018 mediante utilizzo delle risorse iscritte all'interno del Programma 02 della Missione 09 dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale per gli anni 2018-2020;

g) quanto a 3.077,00 euro per l'anno 2018 mediante utilizzo delle risorse iscritte all'interno del Programma 05 della Missione 09 dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale per gli anni 2018-2020;

h) quanto a 59.004,01 euro per l'anno 2018 mediante utilizzo delle risorse iscritte all'interno del Programma 05 della Missione 10 dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale per gli anni 2018-2020;

i) quanto a 252.929,04 euro per l'anno 2018 e a 377.037,88 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 mediante utilizzo delle risorse iscritte all'interno del Programma 02 della Missione 15 dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale per gli anni 2018-2020;

j) quanto a 5.888,13 euro per l'anno 2018 mediante utilizzo delle risorse iscritte all'interno del Programma 01 della Missione 19 dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale per gli anni 2018-2020;

k) quanto a 13.796,51 euro per l'anno 2018 mediante utilizzo delle risorse iscritte all'interno del Programma 11 della Missione 01 dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale per gli anni 2018-2020;

l) quanto a 3.838,56 euro per l'anno 2018 mediante utilizzo delle risorse iscritte all'interno del Programma 02 della Missione 04 dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale per gli anni 2018-2020;

m) quanto a 4.141,90 euro per l'anno 2018 mediante utilizzo delle risorse iscritte all'interno del Programma 01 della Missione 13 dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale per gli anni 2018-2020.

2. La quantificazione dell'onere annuo a carico degli esercizi non compresi nel bilancio di previsione 2018-2020 è demandata, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, alla legge di bilancio.

3. La Ripartizione provinciale finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 1° agosto 2018

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER
(Omissis).

18R00339



LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 2018, n. 14.

Rendiconto generale della Provincia Autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2017.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31/I-II del 7 agosto 2018).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione del rendiconto generale

1. È approvato il rendiconto generale della Provincia Autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2017, che si allega e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze esposte negli articoli seguenti.

Art. 2.

Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2017

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2017, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in 6.259.358.551,85 euro, di cui 5.602.292.238,66 euro sono state riscosse e versate e 657.066.313,19 euro sono rimaste da riscuotere.

Art. 3.

Spese di competenza dell'esercizio finanziario 2017

1. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2017, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in 6.265.290.819,18 euro di cui 4.961.463.864,22 euro sono state pagate e 1.303.826.954,96 euro sono rimaste da pagare.

Art. 4.

Residui attivi degli esercizi finanziari 2016 e precedenti

1. I residui attivi degli esercizi finanziari 2016 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:

1.928.427.564,24 euro

dei quali nell'esercizio finanziario 2017 sono stati riscossi e versati:

594.338.375,41 euro

sono stati eliminati:

14.653.987,08 euro

e sono rimasti da riscuotere:

1.319.435.201,75 euro.

Art. 5.

Residui passivi degli esercizi finanziari 2016 e precedenti

1. I residui passivi degli esercizi finanziari 2016 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:

1.297.888.737,61 euro

dei quali nell'esercizio finanziario 2017 sono stati pagati:

778.085.542,21 euro

sono stati eliminati:

2.124.630,63 euro

e sono rimasti da pagare:

517.678.564,77 euro.

Art. 6.

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 2017 (art. 2):


657.066.313,19 euro

somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi finanziari 2016 e precedenti (art. 4):

1.319.435.201,75 euro

residui attivi al 31 dicembre 2017:

1.976.501.514,94 euro.



Art. 7.

Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 2017 (art. 3):	1.303.826.954,96 euro
somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi finanziari 2016 e precedenti (art. 5):	517.678.564,77 euro
residui passivi al 31 dicembre 2017:	1.821.505.519,73 euro.

Art. 8.

Situazione di cassa

1. La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017 è determinata come segue:

Kassenfonds am 31. Dezember 2016 Fondo di cassa al 31 dicembre 2016		€ 913.070.743,19
	RÜCKSTÄNDE RESIDUI	KOMPETENZ COMPETENZA
Einhebungen Riscossioni	€ 594.338.375,41	€ 5.602.292.238,66
Zahlungen Pagamenti	€ 778.085.542,21	€ 4.961.463.864,22
Kassenfonds am 31. Dezember 2017 Fondo di cassa al 31 dicembre 2017		€ 1.370.151.950,83

Art. 9.

Risultato di amministrazione

1. Il risultato di amministrazione per l'esercizio finanziario 2017 è accertato nella somma di 367.650.919,21 euro come risulta dai seguenti dati:

Kassenfonds am 31. Dezember 2017 Fondo di cassa al 31 dicembre 2017		€ 1.370.151.950,83
	RÜCKSTÄNDE RESIDUI	KOMPETENZ COMPETENZA
Aktive Rückstände Residui attivi	€ 1.319.435.201,75	€ 657.066.313,19
Passive Rückstände Residui passivi	€ 517.678.564,77	€ 1.303.826.954,96
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		€ 169.975.798,98
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		€ 987.521.227,85
Verwaltungsergebnis am 31. Dezember 2017 Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017		€ 367.650.919,21

2. L'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017, considerando le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, è accertato nella somma di 244.746.280,54 euro.



Art. 10.

Conto economico e stato patrimoniale

1. Il risultato economico dell'esercizio finanziario 2017 è stabilito in 110.505.431,26 euro, integralmente accantonato a riserva, in base alle seguenti risultanze:

ERFOLGSRECHNUNG / CONTO ECONOMICO	2017
A) POSITIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE / COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	
SUMME DER POSITIVEN GEBARUNGSBESTANDTEILE TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	€ 5.582.914.596,45
B) NEGATIVE GEBARUNGSBESTANDTEILE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
SUMME DER NEGATIVEN GEBARUNGSBESTANDTEILE TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	€ 5.447.471.638,76
DIFFERENZ ZWISCHEN POSITIVEN UND NEGATIVEN GEBARUNGSBESTANDTEILEN / DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	€ 135.442.957,69
C) ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
Summe der Erträge aus Finanzanlagen / Totale proventi finanziari	€ 24.007.926,14
Summe der Finanzierungsauswendungen / Totale oneri finanziari	€ 1.578.603,40
SUMME DER ERTRÄGE AUS FINANZANLAGEN UND FINANZIERUNGSaufWENDUNGEN TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	€ 22.429.322,74
D) WERTBERICHTIGUNGEN DER FINANZANLAGEN RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	
SUMME DER BERICHTIGUNGEN / TOTALE RETTIFICHE (D)	€- 1.075.164,96
E) AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND aufWENDUNGEN PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
Summe der außerordentlichen Erträge / Totale proventi straordinari	€ 189.668.853,59
Summe der außerordentlichen aufwendungen / Totale oneri straordinari	€ 173.841.704,32
SUMME DER AUSSERORDENTLICHEN ERTRÄGE UND aufWENDUNGEN TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	€ 15.827.149,27
ERGEBNIS VOR DER BESTEUERUNG RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	€ 172.624.264,74
Steuern / Imposte (*)	€ 62.118.833,48
GESCHÄFTSERGEBNIS / RISULTATO DELL'ESERCIZIO	€ 110.505.431,26

(*) Für die Körperschaften in der Finanzbuchhaltung bezieht sich die Position auf die IRAP. / Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

2. La situazione patrimoniale attiva al 1° gennaio 2017 e al 31 dicembre 2017 è stabilita rispettivamente in 14.443.442.636,38 euro ed in 14.937.300.368,45 euro, in base alle seguenti risultanze:



STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) VERMÖGENSAUFSTELLUNG (AKTIVA)	31/12/2017	01/01/2017
A) FORDERUNGEN GEGENÜBER DEM STAAT UND SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN AUFGRUND DER BETEILIGUNG AM DOTATIONSFONDS CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	€ 0,00	€ 0,00
SUMME DER FORDERUNGEN GEGENÜBER TEILHABERN / TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	€ 0,00	€ 0,00
B) ANLAGEGÜTER / IMMOBILIZZAZIONI		
Summe der immateriellen Anlagegüter Totale immobilizzazioni immateriali	€ 1.173.652.409,84	€ 1.152.397.477,17
Summe der materiellen Anlagegüter Totale immobilizzazioni materiali	€ 8.135.250.625,37	€ 8.520.843.492,01
Summe der Finanzanlagen Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 2.336.856.577,84	€ 1.978.193.176,33
SUMME DER ANLAGEGÜTER TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 11.645.759.613,05	€ 11.651.434.145,51
C) UMLAUFVERMÖGEN / ATTIVO CIRCOLANTE		
Summe der Vorräte / Totale rimanenze	€ 5.621.685,77	€ 5.712.594,17
Summe der Forderungen / Totale crediti	€ 1.915.347.817,20	€ 1.872.581.111,50
Summe der Finanzanlagen, die kein Anlagevermögen darstellen Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	€ 0,00	€ 0,00
Summe der flüssigen Mittel / Totale disponibilità liquide	€ 1.370.330.875,28	€ 913.545.135,78
SUMME DES UMLAUFVERMÖGENS TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 3.291.300.378,25	€ 2.791.838.841,45
D) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN / RATEI E RISCONTI		
SUMME ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN / TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	€ 240.377,15	€ 169.649,42
SUMME DER AKTIVA / TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	€ 14.937.300.368,45	€ 14.443.442.636,38

3. La situazione patrimoniale passiva al 1° gennaio 2017 e al 31 dicembre 2017 è stabilita rispettivamente in 14.443.442.636,38 euro ed in 14.937.300.368,45 euro, in base alle seguenti risultanze:



VERMÖGENSAUFSTELLUNG (PASSIVA) STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	31/12/2017	01/01/2017
A) NETTOVERMÖGEN / PATRIMONIO NETTO		
SUMME NETTOVERMÖGEN TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	€ 12.617.555.845,37	€ 12.571.871.382,47
B) RISIKO- UND ABGABERÜCKSTELLUNGEN FONDI PER RISCHI ED ONERI		
SUMME DER RISIKO- UND ABGABENRÜCKSTELLUNGEN TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	€ 52.705.378,21	€ 124.142.548,93
C) ABFERTIGUNG / TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
SUMME ABFERTIGUNG TOTALE T.F.R. (C)	€ 108.828.125,73	€ 108.374.265,09
D) VERBINDLICHKEITEN / DEBITI (1)		
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN TOTALE DEBITI (D)	€ 2.147.654.506,32	€ 1.628.547.001,97
E) ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGS- ABGRENZUNGEN UND INVESTITIONSBEITRÄGE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
SUMME ANTIZIPATIVE UND TRANSITORISCHE RECHNUNGSABGRENZUNGEN TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	€ 10.556.512,82	€ 10.507.437,92
SUMME DER PASSIVA TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	€ 14.937.300.368,45	€ 14.443.442.636,38
ORDNUNGSKONTEN / CONTI D'ORDINE		
SUMME ORDNUNGSKONTEN / TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 1.941.127.164,57	€ 0,00

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 7 agosto 2018

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(Omissis).

18R00340



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. 12.

Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 233 - Parte prima del 27 luglio 2018)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2018 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2018 sono rappresentate nell'allegato 1 alla presente legge.

Art. 2.

Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto

1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017 il disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 1.265.932.366,06.

Art. 3.

Fondo di cassa

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2018 è determinato in euro 481.990.654,73 in conformità con quanto disposto dall'art. 8 della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017.

Art. 4.

Stato di previsione delle entrate e delle spese

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2018 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 173.820.624,08, quanto alla previsione di competenza, e di euro 453.171.287,36, quanto alla previsione di cassa per le entrate, e di euro 219.577.617,06 quanto alla previsione di cassa per le spese.

2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2019 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 34.361.791,88, quanto alla previsione di competenza.

3. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2020 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 30.359.100,39, quanto alla previsione di competenza.

Art. 5.

Fondo di riserva del bilancio di cassa

1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2018, determinato dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 27 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020), è aumentato di euro 50.000.000,00.

Art. 6.

Mutui e prestiti

1. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 27 del 2017 è ridotto di euro 143.493.271,35.

Art. 7.


Allegati all'assestamento e prima variazione al bilancio

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) tabella 1- prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

c) tabella 2 - prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);



d) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5);

e) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (allegato 6);

f) prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);

g) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 8);

h) prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato 9)

i) nota integrativa all'assestamento e prima variazione generale del bilancio 2018-2020 (allegato 10);

j) elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 11).

Art. 8.

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa. Modifiche alla legge regionale n. 26 del 2017

1. Alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, di cui all'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 (Legge di stabilità regionale 2018)), sono apportate le modifiche di cui alla tabella A-variazioni, allegata alla presente legge.

Art. 9.

Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 19 del 2017 in materia di accessibilità e servizi della giustizia per i cittadini.

1. Il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 1 agosto 2017, n. 19 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017- 2019) è sostituito dal seguente:

«1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di sostenere azioni di ricerca e studio volte all'innovazione dei servizi per migliorare l'accessibilità e la fruizione da parte dei cittadini dei servizi giudiziari con ricadute in ambito regionale attraverso azioni pilota, concede contributi alle Università della Regione o a fondazioni e consorzi da loro partecipati che hanno tra le loro finalità statutarie la promozione e sviluppo di azioni comuni di ricerca tra atenei del sistema universitario nazionale.».

Art. 10.

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 26 del 2017 in materia di accessibilità e servizi della giustizia per i cittadini.

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 2 della legge regionale n. 26 del 2017, nell'ambito della Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 11 Altri servizi generali, sono ridotte per l'esercizio 2018 di euro 295.000,00 ed aumentate di euro 235.000,00 per l'esercizio 2019 e di euro 60.000,00 per l'esercizio 2020.

Art. 11.

Estensione dell'applicazione dell'articolo 7 (Contributi all'acquisto di autoveicoli ecologici) della legge regionale n. 26 del 2017.

1. Le previsioni contenute all'art. 7 della legge regionale n. 26 del 2017 si applicano altresì agli autoveicoli con le stesse tipologie di alimentazione immatricolati per la prima volta nel 2017.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 un'autorizzazione di spesa pari ad euro 1.000.000,00 nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento.

Art. 12.

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 26 del 2017 in materia di fondo sanitario regionale in gestione accentrata presso la regione.

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 26 del 2017 le parole «acquisto di beni e servizi per euro 16.957.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «acquisto di beni e servizi per euro 16.611.000,00» e le parole «trasferimenti correnti per euro 21.500.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «trasferimenti correnti per euro 21.846.000,00».

Art. 13.


Modifica all'articolo 11 della legge regionale n. 26 del 2017 in materia di fondo regionale per la non autosufficienza.

1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 11 della legge regionale n. 26 del 2017, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 2 Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA, con riferimento all'esercizio 2018 è aumentata di euro 500.000,00.

Art. 14.

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 26 del 2017 in materia di gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie locali cessate al 31 dicembre 1994.

1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 12 della legge regionale n. 26 del 2017, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi, con riferimento all'esercizio 2018 è aumentata di euro 12.627.000,00.



Art. 15.

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 26 del 2017 in materia di cofinanziamento contratti di sviluppo

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 15 della legge regionale n. 26 del 2017, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 3 Ricerca e innovazione, sono aumentate di euro 541.056,00 per l'esercizio 2018, di euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2019 e di euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2020.

Art. 16.

Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo

1. Al fine di rispettare la disciplina dell'Unione europea relativa alle erogazioni di contributi nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato del settore ortofrutticolo e vitivinicolo, la Regione può affidare a soggetti pubblici o privati lo svolgimento di attività di verifica e controllo amministrativo sui beneficiari, in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

2. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, per gli esercizi 2019 e 2020, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 100.000,00 nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare.

Art. 17.

Potenziamento attività di informazione, assistenza e vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

1. Al fine di realizzare progetti diretti al potenziamento delle attività in materia di informazione, assistenza e vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ai sensi degli articoli 10 e 13, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), la Regione è autorizzata a trasferire risorse alle Aziende sanitarie.

2. Per far fronte agli oneri di cui al comma 1 è disposta, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria, l'autorizzazione di spesa di euro 200.000,00 sull'esercizio 2018.

Art. 18.

Progetti finalizzati all'orientamento e alla partecipazione alle attività formative

1. La Regione riconosce il valore che i Comuni, attraverso la loro partecipazione diretta ai Centri di formazione accreditati aventi quale attività prevalente la formazione professionale e a totale partecipazione pubblica, creano nel territorio garantendo capillarità e continuità dell'offerta orientativa e formativa e una elevata aderenza ai bisogni della comunità e del territorio.

2. A tal fine, nel quadro delle previsioni dell'art. 55, comma 1, lettera c), della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, comuni e loro Unioni), è autorizzata una spesa per gli anni 2018 e 2019 pari a euro 1.400.000,00 per il finanziamento di progetti dei comuni di cui al comma 1 che garantiscono la continuità dei presidi territoriali e rendono disponibili alle persone azioni orientative che facilitano l'accesso ai servizi.

3. La Giunta regionale con propri atti definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2.

4. Resta salvo quanto previsto ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni), con riferimento ai costi residui del personale.

5. Per far fronte agli oneri di cui al comma 2 è disposta, per gli esercizi 2018 e 2019, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 1.400.000,00 nell'ambito della Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 2 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.

Art. 19.

Contributo straordinario per la riapertura del teatro comunale Amintore Galli di Rimini

1. La Regione Emilia-Romagna persegue gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale, secondo le previsioni e le finalità di promozione e sostegno della cultura, dell'arte e della musica di cui rispettivamente all'art. 2, comma 1, lettera c) e all'art. 6, comma 1, lettera g), dello statuto regionale. A tal fine sostiene il programma di iniziative e il cartellone inaugurale per la riapertura del teatro Amintore Galli di Rimini.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Rimini di euro 400.000,00.


3. Per far fronte agli oneri straordinari derivanti dalle attività di cui ai commi 1 e 2, è disposta un'autorizzazione di spesa di euro 400.000 per l'esercizio 2018 nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore cultura.

4. La giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo.

Art. 20.

Interventi per «Parma capitale italiana della cultura 2020»

1. La Regione Emilia-Romagna persegue gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale, secondo le previsioni dell'art. 2, comma 1, lettera c) e le finalità di promozione e sostegno della cultura, dell'arte e della musica di cui all'art. 6, comma 1, lettera g) dello Statuto regionale. A tal fine, mediante uno specifico accordo, concede al Comune di Parma un contributo straordinario per sostenere la qua-



lificazione di spazi pubblici funzionali alla realizzazione del programma di interventi per «Parma capitale italiana della cultura 2020».

2. Per far fronte agli oneri di cui al comma 1, sono disposte, nell'ambito delle risorse afferenti la Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, le seguenti autorizzazioni di spesa:

esercizio 2018 euro 150.000,00;

esercizio 2019 euro 850.000,00;

esercizio 2020 euro 500.000,00.

3. La giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo.

Art. 21.

Completamento degli interventi finanziati dal documento unico di programmazione (DUP)

1. La regione contribuisce alla qualificazione dei sistemi territoriali, alla promozione di uno sviluppo competitivo e sostenibile e al rafforzamento della coesione territoriale mediante l'acquisizione e la realizzazione di interventi di tipo infrastrutturale e strutturale, i cui beneficiari possono essere enti locali e altre pubbliche amministrazioni.

2. Al fine di dare completamento agli interventi di cui agli obiettivi 9 e 10, previsti nel documento unico di programmazione (DUP), programmati dalle Conferenze provinciali per il coordinamento delle politiche territoriali e non ancora attuati, la regione è autorizzata a concedere agli Enti locali e ad altre pubbliche amministrazioni contributi per interventi di cui al comma 1.

3. La giunta regionale individua, con propri atti, specifiche modalità e criteri per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.

4. Per far fronte agli oneri di cui ai commi 1 e 2, è disposta un'autorizzazione di spesa di euro 150.000,00 per l'esercizio 2018 nell'ambito della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 4 Altre modalità di trasporto.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 luglio 2018

BONACCINI

(*Omissis*).

18R00323

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2018, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 234 del 30 luglio 2018)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 24 del 2003

1. Nella legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza), alla lettera *c*) del comma 2 dell'art. 2, dopo le parole «l'educazione alla convivenza» sono inserite le seguenti «e le azioni dirette al mantenimento e alla cura del decoro urbano».

2. Alla lettera *a*) del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 24 del 2003, dopo le parole: «(Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali),» sono inserite le seguenti: «alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate),».

3. La lettera *b*) del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituita dalla seguente:

«*b*) di riqualificazione urbana e di tutela del territorio, con particolare riferimento alla legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio);».

4. La lettera *c bis*) del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituita dalla seguente:

«*c bis*) di prevenzione del crimine organizzato e mafioso e di promozione della cultura della legalità e della cittadinanza e dell'economia responsabili, ai sensi della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili);».

5. La lettera *g*) del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituita dalla seguente:

«*g*) di sicurezza e regolarità del lavoro, anche in riferimento alle attività svolte dal comitato regionale di coordinamento competente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui all'art. 7 del decreto legislati-



vo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) nonché di contrasto all'abusivismo.».

6. Alla lettera *h*) del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole: «di prevenzione esercitata dalle aziende sanitarie locali e dall'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «di prevenzione esercitata dalle Aziende unità sanitarie locali e dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia».

Art. 2.

Introduzione dell'art. 2-bis della legge regionale n. 24 del 2003

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (*Indirizzi regionali per l'organizzazione e lo svolgimento dei servizi di polizia locale*). — 1. La presente legge definisce gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento dei servizi di polizia locale, ispirati ad un modello di polizia di comunità, come definito dall'art. 11-bis, radicata sul territorio e fortemente orientata al cittadino. A tal fine la Regione:

a) definisce gli standard quantitativi e qualitativi dei corpi di polizia locale per assicurare su tutto il territorio regionale servizi di polizia locale efficaci ed efficienti;

b) promuove modalità operative basate sulla collaborazione tra comandi e sulla cooperazione con le forze statali;

c) promuove la formazione qualificata degli addetti di polizia locale anche congiuntamente con gli altri soggetti operanti sul territorio;

d) promuove l'erogazione di servizi orientati alla risoluzione dei problemi della comunità nelle materie di cui alla presente legge;

e) valorizza il ruolo e l'immagine della polizia locale attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione delle sue funzioni e del suo operato, realizzabili anche nell'ambito di accordi con le istituzioni e le autonomie scolastiche e con altri soggetti pubblici e privati.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 24 del 2003

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituita dalla seguente:

b) sostiene accordi tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza e gli enti locali, stipulati nel rispetto dei caratteri e dei contenuti minimi definiti dalla Giunta regionale previo parere del Consiglio delle autonomie locali; le province possono inoltre partecipare agli accordi d'intesa con i comuni e le Unioni di comuni interessati;».

2. Dopo la lettera *c*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 24 del 2003 è aggiunta la seguente:

«*c bis*) promuove lo sviluppo di collaborazioni con i soggetti di cui agli articoli 8, 9 e 10 e con i gruppi di vicinato attivo di cui all'art. 17-septies, comma 5.».

3. La lettera *d*) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituita dalla seguente:

«*d*) lo sviluppo di moduli organizzativi dell'attività di polizia fondati sui principi di polizia di comunità come definiti dagli articoli 2-bis e 11-bis e sul coinvolgimento dei cittadini.».

4. La lettera *e*) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituita dalla seguente:

«*e*) le aree problematiche che maggiormente richiedono l'azione coordinata di più soggetti pubblici, fra cui le violenze e le molestie sessuali, la violenza familiare, lo sfruttamento e la violenza sui minori, la prostituzione coatta, le violenze e le discriminazioni su base politica, di genere, xenofoba o razzista, i conflitti culturali ed etnici, le tossicodipendenze, il gioco d'azzardo, nonché le funzioni di vigilanza sanitaria ed ambientale di competenza regionale;».

5. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 24 del 2003 dopo le parole: «dei comuni capoluogo» sono inserite le seguenti: «e dai presidenti delle Province,»; la parola «municipale» è sostituita dalla seguente: «locale»; e le parole «, e dai presidenti delle Province» sono soppresse.

Art. 4.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 24 del 2003


1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole «legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 «Legge quadro sul volontariato». Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26)» sono sostituite dalle seguenti: «legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26)».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 24 del 2003

1. L'art. 8 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Utilizzazione del volontariato*). — 1. L'utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente legge, è ammessa solo nel rispetto dei principi e delle finalità fissate dall'art. 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b*), della legge 6 giugno 2016, n. 106). Tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella



ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, il rispetto dell'ambiente, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale.

2. I volontari, individuati dalle amministrazioni locali anche sulla base di indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato, potranno essere impiegati a condizioni che essi:

a) operino sulla base del coordinamento del comandante o del responsabile della polizia locale stessa o di altro addetto di detta polizia da esso individuato;

b) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;

c) abbiano frequentato, con profitto, specifico corso di formazione disciplinato dalla Giunta regionale;

d) siano adeguatamente assicurati.

3. Gli enti locali possono stipulare convenzioni con le associazioni del volontariato i cui aderenti svolgano attività di volontariato ai sensi del presente articolo. Dette associazioni non devono prevedere nell'accesso e nei propri fini forme di discriminazione di genere, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali. Le convenzioni definiscono l'ambito e le modalità di impiego dei volontari e le caratteristiche delle prestazioni volontarie, nonché gli obblighi a tutela della salute e della sicurezza dei volontari nello svolgimento delle attività secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 12-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

4. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformità sul territorio regionale, approva, su parere delle competenti Commissioni assembleari e del Consiglio delle autonomie locali, le direttive per gli enti locali relative all'utilizzo di volontari, definendo in particolare i contenuti delle convenzioni di cui al comma 3.».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 24 del 2003

1. L'art. 9 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Referenti per la sicurezza - Street tutor*). —

1. I gestori dei locali ed organizzatori di eventi aperti al pubblico, in particolare nel settore dell'intrattenimento e dello spettacolo, possono utilizzare, anche su specifica richiesta dell'ente locale competente al rilascio dell'autorizzazione, a fronte di motivate esigenze di mantenimento dell'ordinata e civile convivenza, gli addetti ai servizi di controllo di cui all'art. 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) in attività di prevenzione dei rischi e di mediazione dei conflitti nello spazio, anche pubblico, adiacente ai locali e ai luoghi nei quali si svolgono gli eventi.

2. L'attività di cui al comma 1 è qualificata come attività di *Street tutor* ed è subordinata al possesso di specifica autorizzazione rilasciata dal comune in cui il soggetto esercita la propria attività per la prima volta e che ha validità su tutto il territorio regionale e all'aver frequentato, con profitto, uno specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla Giunta regionale. Nell'esercizio delle attività di *Street tutor* gli addetti cooperano con le polizie locali e nazionali in relazione alle rispettive competenze.

3. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniforme ed efficace applicazione della presente disposizione sul territorio regionale, approva, su parere del Consiglio delle autonomie locali e sentite le associazioni di categoria regionali più rappresentative dei gestori di locali ed organizzatori di eventi, le direttive per gli enti locali relative alle condizioni e alle modalità di svolgimento delle attività di *Street tutor*. Le disposizioni e le sanzioni di cui all'art. 3, comma 13, della legge n. 94 del 2009 si applicano anche alle attività di *Street tutor* di cui al presente articolo.».

Art. 7.

Introduzione della partizione sezione I del capo III della legge regionale n. 24 del 2003

1. All'inizio del Capo III della legge regionale n. 24 del 2003 è inserita la seguente partizione:

«Sezione I - *Funzioni e organizzazione della polizia locale*».

Art. 8.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 24 del 2003

1. Il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:

«3. Gli enti locali esercitano, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, tutte le funzioni di polizia amministrativa locale, salvo diversa disposizione della legge regionale, avvalendosi di appositi corpi e servizi di polizia locale.».

2. I commi 4, 5 e 5-bis dell'art. 11 della legge regionale n. 24 del 2003 sono abrogati.

Art. 9.

Introduzione dell'art. 11-bis della legge regionale n. 24 del 2003


1. Dopo l'art. 11 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis (*Polizia locale di comunità. Principi*). —

1. La Regione Emilia-Romagna promuove e sostiene lo sviluppo di un sistema di polizia locale ispirato a un modello di polizia di comunità che valorizzi le tipicità e le migliori esperienze del nostro territorio.

2. Il modello di polizia di comunità della Regione Emilia-Romagna si fonda sui seguenti principi:

a) collaborazione con tutti i soggetti attivi sul territorio, anche attraverso l'utilizzo di partnership formali e informali tra polizia locale e persone e organizzazioni presenti nelle comunità;



b) orientamento al cittadino, valorizzando la conoscenza della realtà locale e il ruolo di riferimento degli addetti di polizia locale;

c) approccio alla risoluzione dei problemi della comunità, promuovendo l'assunzione di responsabilità da parte degli addetti di polizia locale e la loro autonomia decisionale.

3. A tal fine, la Regione promuove strategie organizzative di supporto all'uso sistematico delle partnership locali e metodologie di lavoro fondate su tecniche di problem-solving, per dare una risposta proattiva alle condizioni emergenti che minano la sicurezza locale, dall'insicurezza diffusa, al disordine urbano, fino alla criminalità.

4. Al fine di realizzare il modello di polizia di cui ai commi 1 e 2, le strutture di polizia locale devono adottare strategie organizzative orientate:

a) alla raccolta, all'identificazione e all'analisi dei problemi esistenti sul territorio, per la predisposizione di strategie ed azioni volte a fornire risposte efficaci;

b) al decentramento dell'erogazione dei servizi da integrare nelle comunità locali di riferimento e all'accantonamento delle funzioni di supporto e di coordinamento, con un utilizzo razionale delle specializzazioni finalizzate alla risoluzione dei problemi della comunità;

c) alla promozione del lavoro di squadra sia interno al comando che esterno;

d) alla trasparenza del lavoro svolto dalla polizia locale con l'uso di strumenti, compresi i social network, che permettano alla comunità di essere informata sull'andamento dei fenomeni, sulla natura dei problemi e sulle soluzioni attuate;

e) alla valorizzazione e condivisione tra i corpi e i servizi della polizia locale della Regione Emilia-Romagna delle specificità e delle eccellenze sviluppate.».

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 24 del 2003

1. L'art. 12 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Funzioni della Regione*). — 1. La Regione, al fine di assicurare l'unitarietà delle funzioni ai sensi dell'art. 118, comma primo, della Costituzione, esercita, in materia di polizia amministrativa locale, funzioni di coordinamento, indirizzo, raccomandazione tecnica, nonché di sostegno all'attività operativa, alla formazione e all'aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale.

2. La Giunta regionale promuove l'innovazione e la sperimentazione di nuovi modelli e strumenti ed esercita, in particolare, su parere del Consiglio delle autonomie locali, previo parere del comitato tecnico di polizia locale, le funzioni di coordinamento e indirizzo in materia di:

a) sistema informativo della polizia locale, realizzando a tal fine un sistema informatico per la raccolta e lo scambio delle informazioni inerenti le attività della polizia locale, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale;

b) criteri e sistemi di selezione, anche a livello unico regionale, per l'accesso e per la relativa formazione iniziale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

c) formazione e aggiornamento professionale;

d) promozione della cooperazione e dello scambio informativo tra i corpi e i servizi di polizia locale;

e) modulistica uniforme relativa all'esercizio delle funzioni, nonché altri strumenti per il miglioramento del rapporto con i cittadini;

f) esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale da parte di dipendenti degli Enti locali o da parte di addetti alla vigilanza nei parchi e nelle riserve naturali regionali, dipendenti dai rispettivi enti di gestione.

3. La Giunta regionale, previo parere del comitato tecnico di polizia locale e del Consiglio delle autonomie locali, emana raccomandazioni tecniche relative all'organizzazione delle attività, all'interpretazione normativa, alla dotazione di mezzi e strumentazione operativa e alla promozione del ruolo e dell'immagine della polizia locale nonché sull'esecuzione di accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in coerenza con gli articoli 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).

4. La Regione promuove la realizzazione di sistemi per telefonia che consentano l'accesso alle strutture di polizia locale competenti per territorio.».

Art. 11.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 24 del 2003

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 24 del 2003 sono aggiunte le seguenti parole: «e a fornire indicazioni interpretative su questioni tecniche».

2. Il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:

«3. Il comitato ha la durata dell'Assemblea legislativa e permane in carica fino alla nomina del successivo. È composto:

a) dall'assessore regionale competente, o suo delegato, che lo presiede;


b) dai comandanti dei corpi di polizia locale dei comuni capoluogo;

c) da due comandanti dei corpi di polizia locale delle Province e della Città metropolitana, designati dal Consiglio delle autonomie locali;

d) da quattro comandanti di corpo di polizia locale scelti tra i comandanti di corpi comunali o intercomunali, designati dal Consiglio delle autonomie locali.».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

«3-bis. Alla cessazione degli incarichi dei comandanti di cui al comma 3, lettere c) e d), il Consiglio delle autonomie locali procede alla tempestiva designazione dei nuovi comandanti.».



Art. 12.

Introduzione dell'art. 13-bis della legge regionale n. 24 del 2003

1. Dopo l'art. 13 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis (*Funzioni di polizia locale*). — 1. Le funzioni di polizia locale sono relative alle attività di vigilanza, controllo e sanzionatorie. Esse sono esercitate dai corpi e dai servizi istituiti negli enti locali e sono finalizzate a garantire e promuovere la sicurezza del territorio e il rispetto della legalità.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dai corpi e dai servizi di polizia locale istituiti nei comuni e nelle Unioni di comuni che le esercitano, prioritariamente, nei limiti di cui alle leggi vigenti, nelle seguenti attività:

a) attività di polizia amministrativa locale e di polizia giudiziaria finalizzate prioritariamente alla tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale;

b) attività di polizia stradale finalizzata prioritariamente al controllo della mobilità e della sicurezza stradale;

c) attività di polizia amministrativa commerciale finalizzata prioritariamente alla tutela del consumatore, anche in relazione alle dipendenze patologiche, e della libertà di impresa e al contrasto del fenomeno dell'abuso e della contraffazione commerciale;

d) attività di polizia amministrativa edilizia finalizzata prioritariamente alla tutela della qualità urbana e rurale;

e) attività di controllo relativa ai tributi secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti finalizzata prioritariamente al contrasto all'evasione con particolare riferimento a quella fiscale e contributiva;

f) attività di soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;

g) attività ausiliarie di pubblica sicurezza.

3. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dai corpi e dai servizi di polizia locale istituiti nelle province e nella città metropolitana che le esercitano, nei limiti delle leggi vigenti, prioritariamente nelle attività di polizia ambientale ed ittico-venatoria ed attività di soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile nonché nelle altre attività di polizia amministrativa nelle materie di propria competenza.

4. Qualora le funzioni di polizia locale vengano gestite in forma associata, anche attraverso le Unioni di comuni ove costituite, l'atto di conferimento delle stesse deve necessariamente prevedere:

a) l'attribuzione ad un organo composto da tutti i sindaci dei comuni aderenti, o loro delegati alla funzione conferita all'Unione, dei compiti di indirizzo, direzione e vigilanza sulla struttura nell'espletamento del servizio di polizia locale;

b) i criteri per la ripartizione delle entrate e delle spese relative all'esercizio delle funzioni in forma associata.

5. Gli enti locali trasmettono alla struttura regionale competente i dati e le informazioni inerenti le proprie strutture di polizia locale e le attività dalle stesse svolte. Tali informazioni sono elaborate e trasmesse alla commissione assembleare competente a cadenza annuale.»

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 24 del 2003

1. L'art. 14 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Corpi di polizia locale*). — 1. La Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi di polizia locale operanti secondo comuni standard minimi di servizio, al fine di dotare tutto il territorio regionale di qualificati servizi di polizia locale. Nel caso di corpi intercomunali, la Regione promuove lo svolgimento del servizio basato sui criteri di adeguata copertura territoriale di ciascuno dei comuni che ha costituito il corpo intercomunale.

2. Ai fini della presente legge sono riconosciuti come corpi di polizia locale, qualora rispettino gli standard di cui al comma 3:

a) le strutture intercomunali il cui ambito territoriale coincide con uno o più ambiti territoriali ottimali, purché contermini, di cui all'art. 6 della legge regionale n. 21 del 2012, fatto salvo quanto previsto alla lettera b);

b) le strutture dei comuni capoluogo di provincia;

c) le strutture delle province.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui commi 2 e 3 dell'art. 13-bis, i corpi di polizia locale:


a) sono strutturati per garantire la continuità del servizio tutti i giorni dell'anno;

b) sono costituiti dal comandante e da un numero minimo di addetti di polizia locale, in servizio a tempo indeterminato, non inferiore a trenta, salvo quanto previsto al comma 6;

c) possiedono gli standard quantitativi e qualitativi di cui ai commi 4 e 5, salvo quanto previsto dal comma 6.

4. Per standard quantitativi si intende il rapporto fra la popolazione residente ed il numero degli addetti di polizia locale, nonché il numero minimo di ore di servizio da garantire. Gli standard relativi alle ore di servizio possono essere raggiunti anche attraverso intese tra enti che interessano più corpi di polizia locale. Gli standard tengono conto anche delle situazioni di scarsa densità della popolazione e della morfologia del territorio. Nei comuni turistici e negli altri comuni a forte affluenza periodica devono essere previsti i necessari adeguamenti di organico.

5. Per standard qualitativi si intendono le caratteristiche necessarie per assicurare su tutto il territorio regionale servizi di polizia locale efficaci ed efficienti ed ispirati ad un modello di polizia di comunità, ai sensi degli articoli 2-bis e 11-bis.



6. La Giunta regionale definisce, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, gli standard che i corpi di polizia locale devono possedere e definisce il rapporto tra le due tipologie di standard, fissando altresì i criteri generali di deroga.

7. Le strutture che non hanno i requisiti per essere riconosciute come corpi sono costituite in servizi. A tal fine, ogni quattro anni, la Regione procede ad un monitoraggio delle strutture e con proprio atto stabilisce le modalità e la tempistica per l'adeguamento ai requisiti prescritti.

8. I corpi di polizia locale già riconosciuti come tali ai sensi della presente legge, che realizzino processi aggregativi tra enti locali volti alla costituzione di una struttura intercomunale o al suo ampliamento, mantengono lo *status* di corpo fino al monitoraggio successivo di cui al comma 7.

9. La Regione promuove la composizione di situazioni conflittuali tra enti locali che possano impedire la costituzione, lo sviluppo, la stabilità dei corpi di polizia locale conformi alla presente legge nonché la permanenza nella gestione associata dei comuni aderenti.»

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 24 del 2003

1. L'art. 15 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Interventi e contributi regionali*). — 1. La Regione promuove la stipulazione di accordi di programma finalizzati al miglioramento delle attività di polizia locale.

2. La Regione concede contributi, anche nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 1, per:

a) la promozione e l'istituzione dei corpi di polizia locale di cui all'art. 14;

b) la qualificazione dei corpi di polizia locale ai sensi dell'art. 14 o dei servizi di polizia locale nelle Unioni di comuni;

c) la realizzazione di progetti sperimentali di innovazione o di progetti di rilievo regionale, volti al miglioramento delle attività di polizia locale.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta regionale.

4. La Regione può altresì acquisire e mettere a disposizione strumenti, anche informatici, per il migliore svolgimento del servizio di polizia locale.»

Art. 15.

Introduzione dell'art. 15-bis della legge regionale n. 24 del 2003

1. Dopo l'art. 15 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

«Art. 15-bis (*Fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli addetti di polizia locale*). — 1. È istituito un fondo per il finanziamento degli oneri di difesa che gli enti locali assumono nei procedimenti

penali a carico degli addetti di polizia locale, per atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio ovvero all'adempimento dei doveri d'ufficio tenuto conto delle leggi e dei contratti collettivi nazionali disciplinanti la materia.

2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1, nei limiti delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio, a domanda, soltanto gli enti locali privi di polizza assicurativa. Le somme ricevute devono essere restituite senza interessi entro cinque anni dall'erogazione.

3. La Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle domande, i criteri di accesso al fondo, le modalità di erogazione e di rimborso.»

Art. 16.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 24 del 2003

1. La rubrica dell'art. 16 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituita dalla seguente: «Figure professionali e struttura organizzativa della polizia locale».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

«1-bis. Qualora la struttura non sia costituita in corpo il servizio di polizia locale ha un responsabile a cui si applicano le previsioni di cui all'art. 17, comma 3-bis.»

3. Il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:

«3. Gli enti locali devono garantire un'adeguata formazione iniziale specifica degli agenti, degli addetti al coordinamento e controllo e dei dirigenti della polizia locale.»

4. Al comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole «di prossimità e adeguatezza» sono sostituite dalle seguenti: «della polizia di comunità».

5. Al comma 5 dell'art. 16 della legge regionale n. 24 del 2003 la parola «municipale» è sostituita dalla seguente: «locale».


6. Al comma 6 dell'art. 16 della legge regionale n. 24 del 2003 la parola «occasionalmente» è sostituita dalle seguenti: «in situazioni eccezionali».

7. Dopo il comma 6 dell'art. 16 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

«6-bis. Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli addetti nonché l'idoneità all'efficace svolgimento delle specifiche mansioni di polizia locale, gli stessi sono periodicamente sottoposti alle visite mediche e agli accertamenti ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008.»

8. Dopo il comma 6-bis dell'art. 16 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

«6-ter. Ai fini di una migliore erogazione ed efficienza del servizio di polizia locale i comandi possono favorire il miglioramento delle condizioni psicofisiche dei propri addetti.»



Art. 17.

Introduzione dell'art. 16-bis della legge regionale n. 24 del 2003

1. Dopo l'art. 16 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis (*Corso-concorso unico*). — 1. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e della normativa regionale in materia, la Regione Emilia-Romagna può bandire un corso-concorso unico per selezionare, sulla base dei fabbisogni individuati nella convenzione stipulata con gli enti locali, il personale di polizia locale che gli stessi intendono assumere. Per lo svolgimento del corso-concorso unico, la Regione si avvale della Scuola interregionale di polizia locale di cui all'art. 18.

2. Il corso-concorso consiste nell'ammissione, previa selezione, ad un percorso formativo con esame finale eventualmente abbinato alla valutazione di titoli o ad ulteriori prove selettive anche di abilità volte ad accertare l'idoneità allo svolgimento di specifiche mansioni. La graduatoria finale è utilizzabile dagli enti locali di cui al comma 1 per la copertura dei propri fabbisogni assunzionali.

3. La durata e i contenuti del percorso formativo sono definiti in relazione alle caratteristiche delle posizioni lavorative da coprire. La formazione regolarmente svolta rappresenta un titolo valutabile in altre procedure selettive bandite dalla Regione e dagli enti locali del territorio regionale.

4. Per l'ammissione alla procedura selettiva è previsto un contributo per la copertura delle spese della procedura, il cui importo, compreso tra 10 e 15 euro, è definito nel bando. Le spese per il percorso formativo sono ripartite tra gli enti locali di cui al comma 1, il candidato ammesso, tramite versamento alla Scuola interregionale di polizia locale di una quota di partecipazione non superiore a 1000 euro e la Regione, nell'ambito dei finanziamenti di cui all'art. 18-*quinquies*. Con delibera di Giunta regionale sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.»

Art. 18.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 24 del 2003

1. Il comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:

«3. La funzione di comandante può essere attribuita solo a personale di comprovata esperienza con riferimento ai compiti specifici affidati e alla complessità dell'ente di appartenenza, preferibilmente maturata all'interno dei servizi di polizia locale.»

2. Dopo il comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

«3-bis. Il comandante assume lo *status* di appartenente alla polizia locale. Eventuali ulteriori incarichi conferiti dall'Ente locale non possono confliggere con le peculiari

funzioni di polizia giudiziaria e polizia amministrativa locale proprie della funzione di polizia locale. Il comandante risponde funzionalmente all'organo che nel comune o negli altri enti locali, diversi dal Comune, ha la funzione di polizia locale attribuita dall'art. 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale).»

3. Dopo il comma 3-*bis* dell'art. 17 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

«3-*ter*. Il comandante riveste la qualifica apicale nell'ambito dell'ente, ovvero, nei corpi intercomunali, la qualifica apicale prevista dal regolamento della forma associata.»

4. Al comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge regionale n. 24 del 2003 la parola «municipale» è sostituita dalla seguente: «locale».

Art. 19.

Introduzione dell'art. 17-bis della legge regionale n. 24 del 2003

1. Dopo l'art. 17 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis (*Elenco dei comandanti di corpo e dei responsabili di servizio di polizia locale*). — 1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di polizia locale l'elenco dei comandanti di corpo e dei responsabili di servizio di polizia locale, da cui deve risultare il percorso formativo e professionale individuale.

2. Possono chiedere l'iscrizione all'elenco i comandanti di corpo e i responsabili di servizio di polizia locale che abbiano frequentato un apposito percorso formativo disciplinato dalla Giunta regionale.

3. Gli enti locali possono servirsi dell'elenco di cui al comma 1 per valutare, nell'ambito dei propri processi di selezione, i soggetti in possesso delle professionalità utili allo svolgimento delle attività di comando presso le proprie strutture di polizia locale.

4. Oltre all'elenco di cui al comma 1, viene altresì redatto un elenco di soggetti che hanno frequentato e superato un apposito percorso formativo di preparazione allo svolgimento del ruolo di comandante di polizia locale. Tale percorso, che potrà essere organizzato e curato anche in collaborazione con le Università, è disciplinato dalla Giunta regionale.


5. La Giunta regionale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce con proprio atto i requisiti per l'iscrizione negli elenchi di cui ai commi 1 e 4 e le modalità della loro gestione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.»

Art. 20.

Introduzione della partizione sezione II del capo III della legge regionale n. 24 del 2003

1. Dopo l'art. 17-*bis* della legge regionale n. 24 del 2003 è inserita la seguente partizione:

«Sezione II - *Collaborazioni*».



Art. 21.

Introduzione dell'art. 17-ter della legge regionale n. 24 del 2003

1. Dopo l'art. 17-bis della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

«Art. 17-ter (Mappatura e archivio regionale delle competenze di polizia locale). — 1. La Regione promuove e realizza un sistema di mappatura delle competenze professionali e delle strumentazioni in uso presso i corpi e i servizi di polizia locale nel territorio regionale, denominato Archivio regionale delle competenze di polizia locale (MARCoPoLo-ER).

2. L'Archivio regionale delle competenze di polizia locale è a disposizione degli enti locali del territorio regionale per la condivisione e lo scambio di competenze professionali e di strumentazioni necessarie allo svolgimento di specifici servizi.

3. L'Archivio regionale delle competenze di polizia locale è gestito dalla struttura regionale competente in materia di polizia locale nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.»

Art. 22.

Introduzione dell'art. 17-quater della legge regionale n. 24 del 2003

1. Dopo l'art. 17-ter della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

«Art. 17-quater (Collaborazioni tra strutture di polizia locale). — 1. La Regione promuove la cooperazione e il mutuo supporto tra i corpi e i servizi di polizia locale, anche attraverso lo scambio informativo, di strumenti e di addetti. A tal fine, nell'ambito delle funzioni di coordinamento e indirizzo di cui all'art. 12, comma 2, lettere d) ed e), con proprio atto, adotta e rende disponibile agli enti locali una modulistica uniforme.»

Art. 23.

Introduzione dell'art. 17-quinquies della legge regionale n. 24 del 2003

1. Dopo l'art. 17-quater della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

«Art. 17-quinquies (Interventi in caso di calamità e di gravi emergenze). — 1. In caso di calamità che renda necessario un supporto di personale di polizia locale per le aree colpite, gli enti locali interessati, nell'immediatezza dell'evento e nei giorni successivi, possono inviare il personale attraverso il coordinamento della struttura regionale competente in materia di polizia locale.

2. In caso di gravi emergenze non fronteggiabili dal singolo Ente, gli altri enti locali, nell'immediatezza dell'evento e a fronte di specifica richiesta, possono inviare il proprio personale di polizia locale a supporto, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di polizia locale.

3. La Giunta regionale, previo parere del comitato tecnico di polizia locale e del Consiglio delle autonomie locali, adotta una direttiva che individua le specifiche modalità operative da utilizzare nelle situazioni di cui ai commi 1 e 2.»

Art. 24.

Introduzione dell'art. 17-sexies della legge regionale n. 24 del 2003

1. Dopo l'art. 17-quinquies della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

«Art. 17-sexies (Accordi per l'interscambio operativo). — 1. La Regione promuove accordi con le competenti autorità statali per favorire l'interscambio operativo tramite la condivisione di dati, informazioni, strumentazioni, modalità di lavoro ed ogni altra esperienza utile ad un più efficace svolgimento dei servizi di polizia locale e per lo sviluppo del sistema integrato di sicurezza.»

Art. 25.

Introduzione dell'art. 17-septies della legge regionale n. 24 del 2003


1. Dopo l'art. 17-sexies della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

«Art. 17-septies (Attività di collaborazione con soggetti privati). — 1. Gli enti locali possono avvalersi, ai sensi degli articoli 8 e 10, della collaborazione di volontari e di guardie particolari giurate, con funzioni ausiliarie, a supporto delle attività di polizia locale. Il loro utilizzo è volto a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale e a condizione che avvenga sulla base del coordinamento del comandante o del responsabile della polizia locale o di altro addetto da esso individuato.

2. I volontari possono essere impiegati, a supporto delle funzioni di polizia locale svolte dagli addetti, in particolare nelle attività:

- a) di prevenzione e mediazione dei conflitti stradali;
- b) di prevenzione dei rischi legati alla circolazione stradale e di promozione della mobilità sostenibile;
- c) di educazione e sensibilizzazione all'uso consapevole dello spazio pubblico e dei beni della collettività;
- d) di informazione e sensibilizzazione con riguardo alla corretta fruizione dei parchi e delle aree verdi urbane;
- e) di assistenza e informazione alla cittadinanza durante le fiere e i mercati, nelle spiagge o in altri luoghi e situazioni in cui tali attività sono utili;
- f) altre attività contemplate dalla normativa specifica di settore in tema di tutela ambientale e di vigilanza faunistico-venatoria e ittica.

3. Le attività prestate dai volontari ai sensi del comma 2 sono valorizzate in sede di valutazione nelle selezioni per l'accesso al ruolo della polizia locale, sulla base delle modalità definite dalla Giunta regionale.



4. Qualora i gestori e gli organizzatori di eventi aperti al pubblico, in particolare nel settore dell'intrattenimento e dello spettacolo si avvalgano degli addetti ai servizi di controllo di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge n. 94 del 2009, per lo svolgimento di attività di *Street tutor*, tali addetti cooperano con le polizie locali territorialmente competenti secondo le modalità definite nell'atto di cui all'art. 9, comma 3.

5. I corpi e i servizi di polizia locale sostengono l'azione dei gruppi di vicinato o gruppi di cittadinanza attiva altrimenti denominati e collaborano attraverso modalità di raccordo e di comunicazione di volta in volta definite con gli stessi, sulla base delle direttive approvate dalla Giunta regionale su parere delle competenti Commissioni assembleari e del Consiglio delle autonomie locali.

6. Al fine di valorizzare il ruolo di polizia di comunità, i corpi e i servizi di polizia locale si possono avvalere della collaborazione di soggetti che beneficino della concessione prevista dall'art. 168-bis del codice penale o che siano destinatari di percorsi di avvicinamento al mondo del lavoro o impiegati in ogni altra tipologia di servizio utile alla collettività.».

Art. 26.

Sostituzione della partizione capo III bis della legge regionale n. 24 del 2003

1. Dopo l'art. 17-septies della legge regionale n. 24 del 2003 la partizione «Capo III bis - Fondazione "Scuola interregionale di polizia locale"» è sostituita dalla seguente:

«Sezione III - *Formazione*».

Art. 27.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 24 del 2003

1. La rubrica dell'art. 18 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituita dalla seguente: «Istituzione della Scuola interregionale di polizia locale».

2. Il comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione Emilia-Romagna, assumendo come propri fini la formazione e l'aggiornamento del personale della polizia locale, considerati imprescindibili condizioni per la qualificazione e l'omogeneizzazione su tutto il territorio regionale dei servizi di polizia locale, si avvale della Fondazione per:

a) programmare e realizzare le attività formative obbligatorie ai sensi dell'art. 16, comma 3;

b) promuovere, coordinare e sostenere le attività ordinarie di formazione e aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale;

c) realizzare altre iniziative di diretto interesse regionale finalizzate alla qualificazione degli appartenenti alla polizia locale.».

Art. 28.

Sostituzione della partizione capo III ter della legge regionale n. 24 del 2003

1. Dopo l'art. 18-quinquies della legge regionale n. 24 del 2003 la partizione «Capo III ter - Divise, distintivi e altri simboli» è sostituita dalla seguente:

«Sezione IV - *Strumenti di autotutela e dotazioni della polizia locale*».

Art. 29.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 24 del 2003

1. Dopo il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 24 del 2003 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. I loghi e i segni distintivi stabiliti dalla Giunta regionale non possono essere alterati o modificati né essere utilizzati in modo tale da recare pregiudizio all'immagine della polizia locale.

2-ter. La Giunta regionale può definire modalità di utilizzo dei segni distintivi per finalità di *merchandising* promozionale della polizia locale.».

Art. 30.

Introduzione dell'art. 19-bis della legge regionale n. 24 del 2003

1. Dopo l'art. 19 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis (*Strumenti di autotutela*). — 1. Per strumenti di autotutela si intende l'insieme di nozioni, competenze e dispositivi che consentono all'addetto di migliorare le condizioni di sicurezza personale rispetto ai rischi specifici correlati alle attività svolte. Gli strumenti di autotutela di cui gli addetti possono essere dotati sono definiti dai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Gli addetti di polizia locale possono essere dotati di bastone estensibile e spray irritante, il cui utilizzo dovrà essere previsto e disciplinato nel regolamento del corpo o servizio di polizia locale.

3. Nel rispetto della normativa nazionale in materia di pubblica sicurezza, i corpi e i servizi di polizia locale possono altresì dotarsi di manette, giubbotti antitaglio, giubbotti antiproiettile, cuscini per gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori, caschi di protezione ed altri dispositivi utili alla tutela degli addetti.

4. I comandi possono organizzare percorsi formativi volti a migliorare la sicurezza degli addetti rispetto ai rischi specifici dell'attività di polizia locale.

5. Gli enti locali possono promuovere la creazione di gruppi interni di autoaiuto e l'attivazione di sportelli di ascolto, anche attraverso convenzioni con altri soggetti, per fornire, se necessario, supporto psicologico in caso di eventi traumatizzanti in cui gli addetti dovessero trovarsi coinvolti.».



Art. 31.

Introduzione della partizione sezione V del capo III della legge regionale n. 24 del 2003

1. Dopo l'art. 19-bis della legge regionale n. 24 del 2003 è inserita la seguente partizione:

«Sezione V - Valorizzazione e promozione della polizia locale».

Art. 32.

Introduzione dell'art. 19-ter della legge regionale n. 24 del 2003

1. Dopo l'art. 19-bis della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

«Art. 19-ter (*Giornata regionale della polizia locale*). — 1. È istituita la giornata regionale della polizia locale da celebrarsi il secondo venerdì del mese di maggio al fine di valorizzare il ruolo e le attività della polizia locale nel territorio regionale e premiare le migliori esperienze sulla base delle segnalazioni dei singoli comandi.»

Art. 33.

Introduzione dell'art. 19-quater della legge regionale n. 24 del 2003

1. Dopo l'art. 19-ter della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

«Art. 19-quater (*Iniziativa regionali di valorizzazione dell'immagine della polizia locale*). — 1. La Regione può altresì realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale volte a valorizzare l'immagine della polizia locale nel territorio regionale.»

Art. 34.

Introduzione dell'art. 19-quinquies della legge regionale n. 24 del 2003

1. Dopo l'art. 19-quater della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:

«Art. 19-quinquies (*Iniziativa di promozione a livello locale*). — 1. La Regione promuove le iniziative dei corpi e dei servizi di polizia locale finalizzate alla conoscenza presso i cittadini delle attività svolte al fine di promuovere il modello di polizia di comunità, di cui agli articoli 2-bis e 11-bis.

2. A tal fine emana delle raccomandazioni tecniche rivolte agli enti locali per fornire criteri omogenei di comunicazione e promozione delle funzioni di polizia locale.»

Art. 35.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 24 del 2003

1. Dopo il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 24 del 2003 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Agli oneri derivanti dagli articoli 15-bis e 16-bis della presente legge, per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 24 del 2003, nell'ambito della Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza, Programma 1 -

Polizia locale e amministrativa, nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

1-ter. Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri derivanti dagli articoli 15-bis e 16-bis della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).».

Art. 36.

Abrogazioni

1. Il comma 6 dell'art. 21 della legge regionale n. 24 del 2003 è abrogato.

2. L'art. 23 della legge regionale n. 24 del 2003 è abrogato.

Art. 37.


Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione dell'art. 14, comma 7, della legge regionale n. 24 del 2003, come modificata dalla presente legge, la Giunta regionale effettua la prima ricognizione delle strutture di polizia locale al 31 dicembre 2021. Dopo tale ricognizione i preesistenti corpi che non si siano adeguati alle norme della legge regionale n. 24 del 2003, come modificate dalla presente legge, sono costituiti in servizi, fatti salvi, per il personale in essi già inquadrato, il mantenimento dei distintivi di grado già assegnati e l'applicazione delle eventuali disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro specificamente riferite agli appartenenti ai corpi.

2. Gli accordi di cui all'art. 15, comma 2, della presente legge regionale n. 24 del 2003 in essere, cessano al momento di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dai risultati raggiunti. I relativi atti di rendicontazione dovranno essere trasmessi agli uffici competenti della Regione entro il 31 dicembre 2018.

3. In sede di prima applicazione, la Giunta trasmette alla Commissione assembleare competente lo schema di convenzione di cui al comma 1 dell'art. 16-bis della legge regionale n. 24 del 2003, introdotto dalla presente legge, e la informa sulle modalità attuative della procedura concorsuale.

4. In sede di prima applicazione dell'art. 17-bis della legge regionale n. 24 del 2003, introdotto dalla presente legge, possono chiedere l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 i comandanti di corpo ed i responsabili di servizio di polizia locale che ricoprano tale ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché coloro i quali abbiano ricoperto detti ruoli per almeno tre anni negli ultimi sei.



5. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti locali provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti alle disposizioni della legge regionale n. 24 del 2003 come modificata dalla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 30 luglio 2018

BONACCINI

(*Omissis*).

18R00324

REGIONE SICILIA

LEGGE 29 novembre 2018, n. 22.

Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di parcheggi di interscambio.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 52 del 7 dicembre 2018 - Parte I - Supplemento Ordinario n. 3)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 47
della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3*

1. All'art. 47 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I parcheggi di interscambio sono finalizzati a favorire il decongestionamento dei centri urbani e l'interscambio con i sistemi di trasporto collettivo, urbano ed extraurbano, e sono dotati di aree attrezzate per la sosta dei veicoli a due ruote. Almeno il 3 per cento dell'intera superficie dell'area di parcheggio è destinata all'installazione di impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica primariamente ad uso collettivo "car sharing elettrico»;

b) al comma 3 e al comma 6 dopo la parola «Messina» sono aggiunte le parole «ed Enna»;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti provvede alla ripartizione delle percentuali di assegnazione, con la predisposizione di tabelle

di distribuzione delle risorse distinte per fondo e per tipologia di beneficiario. Il medesimo dipartimento, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone due appositi avvisi rivolti uno ai tre Comuni di Palermo, Catania e Messina ed il secondo ai comuni isolani con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, al Comune di Enna ed ai comuni sede di porti inseriti nel piano strategico nazionale della portualità e della logistica, assegnando loro un termine per la presentazione dei progetti, pena la perdita dell'assegnazione delle somme e conseguente rimodulazione in favore dei restanti comuni.».

Art. 2.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Palermo, 29 novembre 2018

MUSUMECI

*L'assessore regionale
per le infrastrutture e la mobilità*
FALCONE

(*Omissis*).

19R00004

LEGGE 29 novembre 2018, n. 23.

Norme in materia di Enti di area vasta.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - P. I - n. 52 del 7 dicembre 2018 - Supplemento Ordinario n. 3)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.

Elezione del Presidente del libero Consorzio comunale

1. L'art. 6 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 6 – (*Elezione del Presidente del libero Consorzio comunale*). – 1. L'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale è indetta con decreto del Presidente uscente, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del Presidente



del libero Consorzio comunale è indetta dal Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con decreto da emanarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. La data dell'elezione, da svolgersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 30 giugno successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative, è fissata preventivamente con delibera del Consiglio del libero Consorzio comunale. In sede di prima applicazione della presente legge la data dell'elezione è fissata dal Presidente della Regione con il decreto di cui al comma 1.

3. Il decreto di indizione delle elezioni del Presidente del libero Consorzio comunale è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede il libero Consorzio comunale, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai segretari dei comuni che compongono il libero Consorzio comunale ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana nonché, anche online, negli albi pretori del libero Consorzio comunale e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

4. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni del libero Consorzio comunale.

5. Sono candidabili a Presidente del libero Consorzio comunale i sindaci dei comuni appartenenti allo stesso libero Consorzio comunale il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. In sede di prima applicazione della presente legge sono candidabili a Presidente del libero Consorzio comunale i sindaci il cui mandato scada non prima di dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

6. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto con voto diretto, libero e segreto. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, calcolato con i criteri di ponderazione di cui ai commi 32, 33 e 34 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56. A parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età. L'elezione avviene con le modalità di cui all'art. 18.»

Art. 2.

Cessazione del Presidente del libero Consorzio comunale

1. L'art. 7, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«1. Nel caso in cui il Presidente del libero Consorzio comunale si sia dimesso ovvero sia cessato per qualsiasi causa dalla carica di sindaco nel comune di appartenenza, si procede, entro sessanta giorni dalle dimissioni o dalla cessazione, all'elezione del nuovo Presidente del libero Consorzio comunale.»

Art. 3.

Elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale

1. All'art. 7-*bis* della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Il Consiglio del libero Consorzio comunale è composto dal Presidente del libero Consorzio comunale e da:

a) dieci componenti, nei liberi consorzi con popolazione residente fino a 300.000 abitanti;

b) dodici componenti, nei liberi consorzi con popolazione residente superiore a 300.000 ed inferiore a 700.000 abitanti;

c) sedici componenti, nei liberi consorzi con popolazione residente pari o superiore a 700.000 abitanti.

6. Il Consiglio del libero Consorzio comunale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni appartenenti al libero Consorzio comunale. Sono eleggibili i sindaci ed i consiglieri comunali in carica. L'elezione avviene con le modalità di cui all'art. 18.

7. L'elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale è indetta con decreto del Presidente del libero Consorzio comunale, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. Si applicano i commi 1, 2 e 3 dell'art. 6.»

Art. 4.

Sindaco metropolitano

1. L'art. 13 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 13 – (*Sindaco metropolitano*). – 1. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.

2. Trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 22 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.»

2. L'art. 14 della legge regionale n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 14 – (*Cessazione dalla carica di sindaco metropolitano*) – 1. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo della città metropolitana, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.»


Art. 5.

Elezione del Consiglio metropolitano

1. All'art. 14-*bis* della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni i commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Il Consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:

a) quattordici componenti, nelle città metropolitane con popolazione residente fino a 800.000 abitanti:



b) diciotto componenti, nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 abitanti.

6. Il Consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni appartenenti alla città metropolitana. Sono eleggibili i sindaci ed i consiglieri comunali in carica. L'elezione si svolge con le modalità di cui all'art. 18.

7. L'elezione del Consiglio metropolitano è indetta con decreto del sindaco metropolitano, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. L'elezione si svolge di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative. In sede di prima applicazione della presente legge l'elezione si svolge in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno 2019.

8. Il decreto di indizione delle elezioni del Consiglio metropolitano è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede la città metropolitana, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai segretari dei comuni che compongono la città metropolitana ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana nonché, anche online, negli albi pretori della città metropolitana e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.»

Art. 6.

Disciplina delle operazioni elettorali per l'elezione degli organi dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane

1. L'art. 18 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 18 – (*Disciplina delle operazioni elettorali per l'elezione degli organi del libero Consorzio comunale e della città metropolitana*). – 1. Per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale nonché del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano, entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, l'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con decreto istituisce l'ufficio elettorale composto da tre iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'art. 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui uno con funzioni di presidente. Un dirigente, con competenze amministrative, di uno dei comuni appartenente all'ente di area vasta è designato, con il medesimo decreto, ad esercitare le funzioni di segretario. L'ufficio elettorale si insedia presso la sede dell'ente di area vasta.

2. Sulla base delle comunicazioni trasmesse dai comuni appartenenti all'ente di area vasta, sottoscritte congiuntamente dal sindaco e dal segretario, entro il trentesimo giorno antecedente la votazione, l'ufficio elettorale forma l'elenco degli elettori e ne dispone la pubblicazione, anche online, negli albi pretori dello stesso ente di area vasta e dei comuni che ne fanno parte. Eventuali variazioni dell'elenco degli elettori, da pubblicare con le stesse modalità, possono essere disposte dall'ufficio elettorale entro il secondo giorno antecedente quello della votazione.


3. Le candidature per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto, sono presentate dalle ore 8,00 del ventunesimo giorno alle ore 12,00 del ventesimo giorno antecedente quello della votazione, anche se festivo, presso l'ufficio elettorale.

4. Entro il diciottesimo giorno antecedente quello della votazione, l'ufficio elettorale assegna, mediante sorteggio, un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Presidente del libero Consorzio comunale. Tale numero rappresenta l'ordine con il quale i nominativi dei candidati a Presidente del libero Consorzio comunale sono scritti nelle schede di votazione.

5. L'elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale dalle ore 8,00 del ventunesimo giorno alle ore 12,00 del ventesimo giorno antecedente la votazione.

6. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a cinquanta centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 5 è inammissibile.

7. Il Consiglio del libero Consorzio comunale ed il Consiglio metropolitano sono eletti con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio del libero Consorzio comunale o della città metropolitana. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi dell'art. 1, commi 33 e 34, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere compreso nella lista, scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge n. 56/2014 e successive modifiche ed integrazioni. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero uguale a quello dei



consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

8. In via transitoria, per i comuni nei quali si è proceduto al rinnovo degli organi con riduzione del numero dei consiglieri in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, l'indice di ponderazione, ai fini dell'elezione del Presidente e del Consiglio del libero Consorzio comunale nonché dell'elezione del Consiglio metropolitano, è incrementato, utilizzando un coefficiente correttivo stabilito con decreto dell'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, in misura tale da garantire parità di trattamento tra i comuni appartenenti alla medesima fascia demografica all'interno dell'ente di area vasta di appartenenza in relazione al valore del voto ponderato.

9. La stampa delle schede di votazione è effettuata a cura dell'ente di area vasta dal diciassettesimo al secondo giorno antecedente quello della votazione. Le schede sono predisposte con le modalità previste dal comma 31 dell'art. 1 della legge n. 56/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

10. Per le operazioni di voto è costituito presso l'ufficio elettorale un unico seggio elettorale, composto da un presidente, da quattro scrutatori scelti tra gli elettori dall'ufficio elettorale mediante sorteggio da effettuarsi entro il decimo giorno antecedente quello della votazione e da un segretario scelto dal presidente del seggio elettorale tra gli stessi elettori. In caso di rinuncia o impedimento del presidente e degli scrutatori l'ufficio elettorale provvede alla sostituzione. In caso di rinuncia o impedimento del segretario, il presidente provvede alla sostituzione.

11. Il seggio elettorale si insedia alle ore 6,00 del giorno della votazione per le operazioni preliminari di competenza. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 8,00 alle ore 22,00.

12. Ultimate le operazioni di voto e dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio elettorale:

- a) procede alla sigillatura dell'urna contenente le schede votate;
- b) forma un plico sigillato contenente le schede autentiche e non utilizzate;
- c) forma un ulteriore plico sigillato contenente le eventuali schede non autentiche e quelle deteriorate;
- d) richiude in un apposito plico tutte le carte, gli atti ed i documenti riguardanti la votazione nonché il bollo del seggio e le matite utilizzate per l'espressione del voto;
- e) procede alla chiusura della sala ed alla sua custodia.

13. L'urna, i plichi ed i mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala devono essere firmati sui lembi di chiusura dal presidente del seggio, dal segretario e da due scrutatori.

14. Lo scrutinio ha inizio alle ore 8,00 del giorno successivo a quello della votazione e continua fino alla sua conclusione. Ultimate le operazioni di scrutinio, il seggio elettorale trasmette il relativo esito all'ufficio elettorale per la verifica dei dati e la proclamazione degli eletti.

15. Per le elezioni del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano, l'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio:

- a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;
- b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;
- c) procede al riparto dei seggi tra le liste ed alle relative proclamazioni.

16. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune del libero Consorzio comunale o della città metropolitana sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il componente del Consiglio del libero Consorzio comunale o del Consiglio metropolitano che sia stato eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune del libero Consorzio comunale o della città metropolitana.

17. Tutti i termini che regolano il procedimento elettorale degli organi degli enti di area vasta sono perentori.

18. Nei casi di omessa indizione delle elezioni, provvede in via sostitutiva l'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, a mezzo di commissario straordinario nominato ai sensi della normativa vigente.»

Art. 7.

Durata delle cariche

1. L'art. 19, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dai seguenti:

«1. Il Presidente del libero Consorzio comunale, il Consiglio del libero Consorzio comunale ed il Consiglio metropolitano durano in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo della città metropolitana, si procede a nuove elezioni del Consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo. La cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di sindaco o di consigliere comunale comporta la decadenza dalla carica di componente del Consiglio del libero Consorzio comunale o del Consiglio metropolitano.»

Art. 8.

Gratuità delle cariche

1. L'art. 20 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 20 – (*Gratuità delle cariche*) – 1. Gli incarichi di Presidente del libero Consorzio comunale, sindaco metropolitano, componente del Consiglio del libero Consor-



zio comunale e componente del Consiglio metropolitano sono tutti esercitati a titolo gratuito. Restano a carico dei rispettivi enti di area vasta gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalla normativa vigente.».

Art. 9.

Proroga della gestione commissariale

1. All'art. 51 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle parole «31 luglio 2019».

Art. 10.

Abrogazione di legge

1. La legge regionale 11 agosto 2017, n. 17 è abrogata.

Art. 11.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Palermo, 29 novembre 2018

MUSUMECI

*Assessore regionale
per le autonomie locali
e la funzione pubblica*
GRASSO

(*Omissis*).

19R00005


LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GUG-06) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 9 0 2 0 9 *

€ 4,00

